

Professione Artigiano Reale

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA TUTELA DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Il presente Set Informativo, composto da:

- Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei termini,
- Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni),
- Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni), deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. LEGGERE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE



PROFESSIONE ARTIGIANO REALE

La tua attività protetta ogni giorno

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

GLOSSARIO	Pag.	4
CONDIZIONI GENERALI	Pag.	12
SEZIONE INCENDIO	Pag.	14
SEZIONE FURTO	Pag.	32
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE	Pag.	40
SEZIONE ASSISTENZA	Pag.	52
SEZIONE TUTELA LEGALE	Pag.	61
SEZIONE TRASPORTI	Pag.	67
COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI	Png	71



GLOSSARIO

Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in *corsivo*.

ABITAZIONE

Porzione di *fabbricato* destinata in modo esclusivo a civile *abitazione* di proprietà del *Contraente* o di un titolare dell'*attività*.

ADDETTI

I titolari dell'attività, i loro familiari e i prestatori di lavoro.

ANNUALITÀ ASSICURATIVA O PERIODO ASSICURATIVO

Il periodo compreso tra la data di effetto dell'*assicurazione* e la data di prima scadenza, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell'*assicurazione*.

Nel caso di assicurazione stipulata di durata inferiore ad un anno, si intende la durata del contratto.

ANTIFURTO

Relativamente alla Sezione Trasporti, congegno meccanico e/o elettronico, installato sull'autoveicolo al fine di impedire e/o scoraggiare il *furto* dello stesso.

APPALTATORE/SUBAPPALTATORE E LAVORATORE AUTONOMO

La persona o l'impresa a cui l'*Assicurato* cede direttamente l'esecuzione di una parte dell'*attività* o ne autorizza l'esecuzione, nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge vigenti in materia.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Apparecchi audiovisivi, computer e relative periferiche, sistemi elettronici di elaborazione dati, di trasmissione e ricezione dati, programmi corredati da licenza d'uso, comprese eventuali apparecchiature ausiliarie e conduttori esterni, fax, telex, telefoni fissi e centralino telefonico, impianti di prevenzione, di allarme e di segnalazione, fotocopiatrici, elaboratori di processo o di automazione di processi non al servizio esclusivo di macchine operatrici, personal computer e mini elaboratori.

Sono esclusi telefoni cellulari, palmari, smartphone e tablet, nonché le *apparecchiature elettroniche* costruite da oltre 10 anni.

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Resta inteso che:

- il soggetto coincidente con l'Assicurato può variare a seconda delle sezioni della polizza;
- l'Assicurato e il Contraente possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.

ASSICURAZIONE

Il contratto di *assicurazione* che si conclude mediante la sottoscrizione della *polizza*.

ΔΤΤΙΛΙΤΆ

L'attività di impresa esercitata dall'Assicurato e dichiarata sul modulo di polizza.

ATTREZZATURE

Dotazione di strumenti di proprietà dell'*Assicurato* idonei ed utilizzati a svolgere l'*attività* indicata sul *modulo* di polizza.

AUTOCARRO

Veicolo a motore con cabina di guida adibito a trasporto *cose*, compreso eventuale rimorchio, di peso complessivo a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate.



AUTOVEICOLO PER TRASPORTO PROMISCUO

Veicolo a motore adibito al trasporto di persone e *cose*, di peso complessivo a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate.

BENI ASSICURATI

Beni oggetto della presente assicurazione. I beni assicurati sono indicati sul modulo di polizza.

BENI ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI

- 1. Archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
- 2. modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisione e simili.

CENTRALE OPERATIVA

Componente della struttura organizzativa di Blue Assistance S.p.a. società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua. La centrale operativa organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di assistenza previsti in *polizza*.

CODICE DELLA STRADA

Il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni.

CONDUCENTE

La persona fisica che pone in circolazione il *veicolo*.

CONDUTTORI ESTERNI

Cavi di collegamento tra le *apparecchiature elettroniche* e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni ed immagini collegati alle *apparecchiature elettroniche*.

CONTENUTO

Relativamente all'attività:

l'insieme delle cose inerenti all'*attività* e situate nell'ambito dell'*ubicazione*, di proprietà dell'*Assicurato* o di terzi, quali:

- macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento, di
 pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A., attrezzatura e arredamento industriale dei depositi coesistenti e delle dipendenze; elaboratori di processo o di automazione di processi industriali al servizio di singole macchine, impianti non compresi nella definizione di fabbricato serbatoi, silos metallici e
 relative tubazioni;
- effetti personali degli *addetti*, dei dirigenti, degli amministratori, dei legali rappresentanti dell'*Assicurato* se persona giuridica e più in generale di quanti sono presenti nell'*ubicazione*;
- quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere e beni aventi valore artistico o affettivo;
- valori;
- preziosi.

È incluso altresì quanto rientra nella definizione di *apparecchiature elettroniche, merci, merci speciali, merci infiammabili e attrezzature.*

Sono esclusi i beni assicurabili a condizioni speciali.

Relativamente all'abitazione:

- mobilio, arredamento;
- valori;
- preziosi.

e quant'altro inerente all'abitazione.



CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

COSE

Gli oggetti materiali e gli animali.

DATI E RELATIVI SUPPORTI

Informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili da parte dell'*Assicurato* a mezzo di programmi memorizzati su disco fisso o su supporti, intendendosi per tali qualsiasi materiale magnetico, ottico, scheda e banda perforata, esclusivamente elaborabili da *apparecchiature elettroniche*.

DEPOSITO ACCESSORIO

Locale unico, destinato in modo esclusivo a deposito dell'*attività*, **situato in un'***ubicazione* **diversa da quella dichiarata per l'***attività* ma nel medesimo comune.

ESPLODENTI

Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità:

- a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione;
- per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6.5.1940 ed elencati nel relativo allegato A.

ESPLOSIONE

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

ESTORSIONE

Sottrazione di *beni assicurati* mediante violenza o minaccia diretta verso l'*Assicurato*, gli *addetti*, e altre persone, per costringere l'*Assicurato e* gli *addetti* a consegnare i *beni assicurati*.

Tanto la violenza o la minaccia, quanto la consegna dei *beni assicurati* devono essere posti in atto all'interno dei locali descritti sul *modulo di polizza*.

FABBRICATO

Una costruzione edile od un complesso di costruzioni edili o una porzione di una costruzione edile, ove si svolge l'attività.

Sono compresi gli edifici accessori esistenti negli spazi adiacenti, inclusi centrale termica, serbatoi ed attrezzature in genere per gli impianti termici ed idraulici, recinzioni, cancelli, muri di contenimento e simili, di pertinenza; impianti ed installazioni considerati immobili per natura o destinazione realizzati negli edifici stessi, tende in genere purché fissate al *fabbricato*, antenne radio telericeventi, tinteggiature, tappezzerie, moquettes e simili, affreschi e statue che non abbiano valore artistico.

In caso di *assicurazione* di porzione di *fabbricato* si intende compresa la quota spettante delle parti comuni.

Sono esclusi:

- l'area;
- i fabbricati in rovina od in evidente stato di abbandono;
- il contenuto.

FENOMENO ELETTRICO

Azione elettrica del fulmine, corto circuito, variazione di corrente o tensione, altri fenomeni elettrici dovuti a cause accidentali.

FRANCHIGIA

La parte del danno computato a termini contrattuali, espressa in cifra fissa, che rimane a carico del *Contra- ente/Assicurato*.



FURTO

L'impossessarsi di beni, *valori* e *preziosi* altrui, sottraendoli a chi li detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

FURTO CON DESTREZZA

Sottrazione di beni e *valori* con speciale abilità personale in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti. Tale speciale abilità può esercitarsi con agilità e sveltezza di mano su beni e su *valori* e *preziosi* che siano indosso al derubato o a portata di mano, eludendo l'attenzione e la vigilanza dell'interessato.

GUASTO

Il danno subito dal *veicolo* per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, tale da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

HARD DISK

Disco magnetico fisso di grande capacità per la memorizzazione di dati.

IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO

Immobilizzo del *veicolo* per avaria alle parti meccaniche, elettriche, elettroniche o per danni alla carrozzeria.

IMPLOSIONE

Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi o eccesso di pressione esterna.

INCENDIO

Combustione con fiamma, che può autoestendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

INCOMBUSTIBILITÀ

Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno (Decreto del Ministero dell'Interno del 26.6.1984).

INCIDENTE

Il *sinistro* dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al *veicolo* tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

INDENNIZZO

La somma dovuta da Reale Mutua all'Assicurato in caso di sinistro.

INFIAMMABILI

Sostanze e prodotti non classificabili esplodenti - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17.12.1977 - allegato V.

INFORTUNIO

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.



LASTRE

Lastre di cristallo, di specchio e vetro, insegne interne ed esterne anche in materiale plastico rigido **(escluse le parti elettriche)**. Sono comprese le loro eventuali lavorazioni, decorazioni ed iscrizioni.

LIMITE DI INDENNIZZO O RISARCIMENTO

L'importo massimo che Reale Mutua si impegna a corrispondere in caso di *sinistro*.

Se precisato, nell'ambito di alcune sezioni e/o con riferimento ad alcune garanzie il limite si intende per *sinistro* e per *annualità assicurativa*.

MASSIMALE

La somma fino alla concorrenza della quale Reale Mutua presta la garanzia.

MERCI

Materie prime, ingredienti di lavorazione, prodotti semilavorati e/o finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, *infiammabili* e *merci speciali* nei quantitativi tollerati o quelli dichiarati in eccedenza sul *modulo di polizza*. Si considerano *merci* anche gli *autoveicoli* iscritti al P.R.A. oggetto di lavori di riparazione e/o trasformazione, nonché le *apparecchiature elettroniche* oggetto di produzione, riparazione e commercializzazione, nell'ambito dell'*attività*.

MERCI DANNEGGIATE

Merci non utilizzabili e/o inservibili per l'uso preposto.

MERCI SPECIALI

- Celluloide (grezza ed oggetti di);
- espansite di sughero;
- schiuma di lattice;
- gommaspugna e microporosa;
- materie plastiche espanse o alveolari;
- imballaggi di materia plastica espansa od alveolare (esclusi quelli racchiusi nella confezione delle merci)
 e scarti di imballaggi combustibili.

Non si considerano *merci speciali* quelle entrate nella composizione del prodotto finito, confezionato e/o imballato.

MEZZI DI CUSTODIA

Armadi corazzati, casseforti, camere di sicurezza e corazzate.

MODULO DI POLIZZA

Documento che riporta i dati anagrafici del *Contraente* e quelli necessari alla gestione dell'assicurazione, le dichiarazioni e le scelte del *Contraente*, i dati identificativi del rischio, i *beni assicurati* e le relative *somme assicurate*, il *premio* e la sottoscrizione delle *Parti*.

- Per la Sezione *Incendio* è Mod. 5398 INC;
- Per la Sezione Trasporti è Mod 5102 TRA.

MOTOCARRO

Veicolo a tre ruote di cilindrata superiore a 50 cc dotato di motore, adibito a trasporto e fornito di un manubrio per la guida.

OPERAZIONE DI CARICO

Il sollevamento delle *merci* da terra in prossimità del *veicolo* designato, per deporle sullo stesso.

OPERAZIONE DI SCARICO

Inversa all'operazione di carico.

OPERAZIONE DI TRASBORDO

Il trasferimento diretto delle *merci* tra due veicoli.

PARTI

Il Contraente e Reale Mutua.

POLIZZA

L'insieme dei documenti che integrano e comprovano l'assicurazione.

PORTAVALORI

Persona fisica incaricata del trasporto di *valori* (*Assicurato*, suoi familiari coadiuvanti o *prestatori di lavoro*).

PRESTATORI DI LAVORO

Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, per l'esercizio dell'attività delle quali debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile. **Sono in ogni caso esclusi gli appaltatori, i subappaltatori ed i lavoratori autonomi.**

PREZIOSI

Gioielli, oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Forma di assicurazione per la quale Reale Mutua, prescindendo dal valore complessivo dei *beni assicurati*, risponde dei danni sino alla concorrenza della *somma assicurata*.

Tale forma non è soggetta all'applicazione della regola proporzionale.

A tale forma di assicurazione sono soggette le seguenti garanzie e/o Sezioni:

- Sezione Incendio: Spese per rimuovere, depositare e ricollocare il contenuto illeso (punto 2.1 C 2 "Rischio assicurato"), Ricorso terzi (Condizione Facoltativa A), Beni assicurati a condizioni speciali (Condizione Facoltativa B), Merci in refrigerazione (Condizione Facoltativa G), Fenomeno elettrico (Condizione Facoltativa I), Cristalli (Condizione Facoltativa L).
- Sezione Furto.
- Sezione Trasporti.

PRODUTTORE

Il soggetto così definito all'art. 3 del D.P.R. 24/05/88 n. 224 e successive modificazioni.

PROTEZIONE LEGALE

L'assicurazione Tutela Legale ai sensi del Codice delle Assicurazioni art. 173 e seguenti.

RAPINA

Sottrazione di beni e *valori* e *preziosi* mediante violenza alla persona o minaccia anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati.

Alla *rapina* è equiparato lo scippo.

REGOLA PROPORZIONALE

Nelle assicurazioni a *valore intero* o che prendono a riferimento l'intero valore dei beni, la *somma assicurata* per ciascuna categoria di beni indicata sul *modulo di polizza* deve corrispondere, in ogni momento, alla somma del valore effettivo dei beni stessi.

Come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile, qualora dalle stime fatte al momento del *sinistro* risulti una differenza tra valore effettivo e *somma assicurata*, l'*indennizzo* viene di conseguenza proporzionalmente ridotto.

RISARCIMENTO

La somma dovuta al soggetto che subisce il danno di cui l'*Assicurato* sia responsabile.



SCOPERTO

La parte del danno computato a termini contrattuali, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a *esplosione*. **Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati** *scoppio***.**

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Per la sezione Tutela Legale, il verificarsi dei casi di controversia.

Per la Sezione Responsabilità Civile Condizione Facoltativa F "Responsabilità Civile Prodotti — Ritiro Prodotti" si intende la richiesta di *risarcimento* di danni per i quali è prestata l'*assicurazione.*

SOLAIO

Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, **escluse le pavimentazioni e le soffittature**.

SOMMA ASSICURATA

Valore indicato sul *modulo di polizza*, in base al quale è stipulata *l'assicurazione*.

TETTO

L'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il *fabbricato* dagli agenti atmosferici.

UBICAZIONE

Indicazione toponomastica del luogo ove si trovino i *beni assicurati*, comprese le aree pertinenziali e/o comuni e/o in uso anche se di proprietà di terzi, purché in forza di un diritto rilevabile o desumibile da documentazione formale.

VALORE A NUOVO

Il *valore a nuovo* prevede l'*indennizzo* della spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo o riacquisto del bene, senza tenere conto del grado di degrado, rendimento economico ed uso.

VALORE ALLO STATO D'USO

Valore a nuovo depurato di ogni circostanza influente quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo: effetti del decorso del tempo, obsolescenza tecnologica o costruttiva, stato di conservazione e di uso.

VALORE COMMERCIALE

Il valore di mercato di un bene in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali se non detraibili.

VALORE INTERO

Forma di *assicurazione* che prevede la copertura del valore complessivo dei *beni assicurati*, calcolato in base ai criteri di cui al punto 2.4 "Valore dei *beni assicurati"*; tale forma è soggetta all'applicazione della *regola proporzionale.*

VALORE NOMINALE

L'importo indicato sui *valori*.

VALORI

Denaro in valuta italiana ed estera, monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore. Sono compresi gli effetti personali del *portavalori*.



VEICOLO

- Sezione Assistenza: autovettura ad uso promiscuo, autocarro o motocarro, immatricolato in Italia da non
 più di 11 anni dalla data di validità della copertura, di proprietà dell'Assicurato o di cui ne abbia la disponibilità.
- Sezione Trasporti: autovettura ad uso promiscuo o *autocarro*, immatricolato in Italia da non più di 11 anni dalla data di validità della copertura, di proprietà dell'*Assicurato* o di cui ne abbia la disponibilità.

Si intendono esclusi i *motocarri*.

VETRO ANTISFONDAMENTO

Manufatto di vetro stratificato anticrimine e/o antivandalismo e/o materiale sintetico che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento.



CONDIZIONI GENERALI

1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* o dell'*Assicurato* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* nonché la stessa cessazione dell'*assicurazione* ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

1.2 ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI

Reale Mutua ha sempre il diritto di visitare i *beni assicurati* e **il Contraente** o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

1.3 DIMINUZIONE O AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio Reale Mutua è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del *Contraente* ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. **Nel caso di aggravamento del rischio il** *Contraente* **deve dare comunicazione scritta a Reale Mutua mediante lettera raccomandata. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Reale Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'***indennizzo***, nonché la cessazione dell'***assicurazione* **ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.**

1.4 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

1.5 PAGAMENTO PREMIO ED EFFETTO DELL'ASSICURAZIONE

Fermo quanto stabilito al secondo comma dell'art. 1901 del Codice Civile, l'assicurazione ha effetto delle ore 24 del giorno indicato sul *modulo di polizza* se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Fermo quanto stabilito al secondo comma dell'art. 1901 del Codice Civile si conviene di prorogare a trenta giorni i termini di pagamento delle rate di premio successive alla prima.

1.6 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno trenta giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per una durata uguale a quella originaria con il massimo di due anni e così ad ogni successiva scadenza, salvo se diversamente indicato sul modulo di polizza.

Qualora la durata dell'assicurazione sia inferiore ad un anno, alla scadenza del termine l'assicurazione si intenderà cessata senza necessità di formalità alcuna.

1.7 RECESSO IN CASO DI *SINISTRO*

Dopo ogni *sinistro* denunciato a termini di *polizza* e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'*indennizzo*, Reale Mutua o il *Contraente* - qualora rivesta la qualifica di "consumatore" ai sensi del codice del consumo (D. Lgs. 206/205) - possono recedere dall'*assicurazione*, con preavviso di trenta giorni. Qualora la facoltà sia esercitata da Reale Mutua la stessa rimborsa al *Contraente*, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Qualora la *polizza* risultasse vincolata ed ove detto vincolo preveda la possibilità di recedere dalla copertura, Reale Mutua ne darà comunicazione al soggetto vincolatario.



1.8 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

1.9 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è previsto nel presente contratto valgono le norme della legge italiana.

1.10 CODICE ATTIVITÀ

Il *Contraentel Assicurato* ai fini dell'operatività dell'*assicurazione* dichiara che l'*attività* esercitata corrisponde a quella prevista dal codice riportato nell'elenco in calce alle *Condizioni di assicurazione* e indicato sul *modulo di polizza*, eventualmente integrato dalla descrizione dell'*attività* stessa.

1.11 CARATTERISTICHE DELL'ATTIVITÀ

L'assicurazione opera per l'eventuale ciclo di lavorazione comprese le *attività* preliminari, complementari ed accessorie.

Anche quando nell'"Elenco delle *attività* assicurabili" è indicata solo la voce merceologica, le *cose* assicurate possono essere soggette alle *attività* sopra indicate.

I processi di lavorazione, il trattamento delle materie, gli impianti e tutti i servizi sussidiari, sono quelli che la tecnica inerente l'attività svolta insegna e consiglia di usare o che l'Assicurato ritiene di adottare, **escluso l'impiego di energia nucleare.**

Sono compresi l'eventuale vendita ed il deposito purché accessori all'attività.



SEZIONE INCENDIO

La Sezione Incendio è operante se richiamata sul modulo di polizza.

Reale Mutua presta le garanzie esclusivamente sui *beni assicurati* indicati sul *modulo di polizza* e ferma l'efficacia del punto 2.6 "Delimitazioni".

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

2.1 RISCHIO ASSICURATO

- A Reale Mutua indennizza l'Assicurato dei danni materiali direttamente causati ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, da:
 - 1 incendio;
 - 2 fulmine;
 - 3 esplosione e scoppio anche esterni, purché non causati da ordigni esplosivi;
 - 4 implosione;
 - 5 caduta di aeromobili, satelliti artificiali, loro parti o *cose* da essi trasportate nonché meteoriti o corpi celesti;
 - 6 onda sonica determinata da aeromobili;
 - 7 urto di veicoli in transito sulla pubblica via o di natanti, non appartenenti al *Contraente* o all'*Assi-curato* né in suo uso o servizio;
 - 8 caduta di ascensori e montacarichi a seguito rottura di congegni;
 - 9 fumo fuoriuscito a seguito di guasto agli impianti per la produzione di calore di pertinenza o facenti parte dei beni medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
 - 10 fumi, gas e vapori, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di *apparecchiature elettroniche*, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, **purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito i** *beni assicurati* oppure beni posti nell'ambito di 20 metri dai predetti;
 - Reale Mutua non indennizza i danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti.
 - 11 fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di guasto di impianti fissi di estinzione automatici a pioggia, incluse relative alimentazioni.
- **B** Gli eventi previsti alla lettera A sono garantiti anche se causati con colpa grave del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei familiari conviventi o delle persone di cui il *Contraente* o l'*Assicurato* deve rispondere a norma di legge, nonché dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.
- **C** Reale Mutua rimborsa, le spese ragionevolmente sostenute e documentate **nei limiti delle somme assicurate**:
- 1 per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare alla più vicina discarica idonea, purché ubicata nell'ambito della stessa provincia ovvero di altra provincia confinante con la stessa, i residui del sinistro sino alla concorrenza di quanto previsto al punto 2.11 "Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo":
- 2 per rimuovere, per eventualmente depositare presso terzi e per ricollocare il *contenuto* illeso, resesi necessarie a seguito di *sinistro* indennizzabile a termini della presente Sezione, sino alla concorrenza di quanto previsto al punto 2.11 "*Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo*";



in eccedenza alle somme assicurate:

- 3 per gli onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti che l'*Assicurato* avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'*Assicurato* a seguito di nomina del terzo Perito. Qualora il *sinistro* interessi più Sezioni prestate con la presente *polizza* si conviene che Reale Mutua indennizzerà i suddetti onorari una sola volta;
- 4 per rimpiazzare il combustibile in caso di spargimento conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del *fabbricato*.
- 5 per riparare i danni arrecati ai *beni assicurati*:
 - per ordine delle Autorità;
 - dall'Assicurato o da terzi, per suo ordine o nel suo interesse, purché fatte in modo ragionevole allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze degli eventi tutti prestati con la presente Sezione.

Per le garanzie di cui sopra operano, se previsti, *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* esposti al punto 2.11



OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

2.2 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI FABBRICATI

A L'assicurazione è prestata a condizione che il *fabbricato* abbia caratteristiche costruttive ascrivibili ad una delle seguenti classi:

Classe 1 strutture portanti verticali e *solai* in cemento armato o laterizi; strutture portanti del *tetto*, pareti esterne e copertura in materiali incombustibili;

Classe 2 strutture portanti verticali, *solai*, pareti esterne e copertura in materiali incombustibili; strutture portanti del *tetto* in materiali combustibili.

B È tollerata la presenza di:

- materiali diversi da quelli indicati nelle strutture portanti verticali del tetto e nei solai, purché
 relativi a porzioni di fabbricato complessivamente non superiori a 2/10 dell'area coperta;
- materiali diversi da quelli indicati in porzioni di pareti esterne e copertura per non oltre 1/3 delle rispettive superfici;
- le coibentazioni e le soffittature in materiali combustibili.

In caso di *assicurazione* di porzione del *fabbricato* le caratteristiche precedentemente indicate devono riferirsi sia alla porzione, sia all'intero *fabbricato* di cui la porzione assicurata fa parte.

2.3 TOLLERANZE

Non hanno influenza nella valutazione del rischio:

Infiammabili

Nei locali e nell'area in uso al Contraente/Assicurato:

- 100 kg di infiammabili;
- gli infiammabili esistenti negli impianti di sicurezza, in serbatoi interrati, negli appositi depositi ubicati all'esterno del fabbricato ed i carburanti nei serbatoi dei veicoli per l'alimentazione del relativo propulsore.

Merci speciali

Nei locali e nell'area in uso al Contraente/Assicurato:

- 200 kg di merci speciali;
- le merci speciali riposte negli appositi depositi ubicati all'esterno del fabbricato.

Esplodenti

Nei locali e nell'area in uso al Contraente/Assicurato non è ammessa la presenza di esplodenti.

2.4 VALORE DEI BENI ASSICURATI

L'assicurazione è prestata in base:

- per il *fabbricato* al *valore a nuovo* compresi gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, parcelle professionali, costi di costruzione nuovi edifici (ex legge del 28/01/1977 art. 6 e D.M. 19/05/1977);
- per il contenuto ed i beni assicurabili a condizioni speciali al valore a nuovo.

L'assicurazione in base al valore a nuovo riguarda solo fabbricati, contenuto e beni assicurabili a condizioni speciali in stato di attività.

Fanno eccezione:

- 1 per le merci: al valore commerciale, comprese eventuali imposte di fabbricazione;
- 2 per le merci vendute in attesa di consegna: al prezzo di vendita convenuto comprese eventuali imposte di fabbricazione e i diritti doganali, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna, sempreché non risulti possibile sostituirle con equivalenti merci illese. La vendita dovrà essere comprovata da documento scritto di richiesta d'ordine inviato dal committente in data antecedente il sinistro.



- 3 per i *valori*: al *valore nominale*;
- 4 per i preziosi: al valore commerciale;
- 5 per i quadri, i dipinti, gli affreschi, i mosaici, gli arazzi, le statue, le raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, le collezioni in genere e i beni aventi valore artistico o affettivo: al valore commerciale;
- per le *lastre*: al *valore a nuovo*.

2.5 DELIMITAZIONI SALVO OPERATIVITÀ DELLA CONDIZIONE FACOLTATIVA

Reale Mutua non indennizza, qualora non sia stata esplicitamente richiamata sul *modulo di polizza* la relativa Condizione Facoltativa, i danni:

- 1 causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, nonché i danni causati da atti dolosi di terzi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio, eventi atmosferici e sovraccarico neve, assicurabili con le Condizioni Facoltative C "Eventi socio-politici, terrorismo, eventi atmosferici e sovraccarico neve", C1"Eventi socio-politici, terrorismo", C2 "Eventi atmosferici e sovraccarico neve";
- 2 indiretti o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei *beni assicurati* salvo quanto già previsto dal punto 2.1 "Rischio assicurato" e quanto assicurabile con la Condizione Facoltativa E "Indennità aggiuntiva a percentuale";
- 3 da spargimenti di acqua, ricerca del guasto e gelo conseguenti a rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici esistenti nei fabbricati contenenti i beni assicurati nonché a traboccamento o rigurgito dei predetti impianti e di fognatura pertinente i suddetti fabbricati, assicurabili con la Condizione Facoltativa F "Spargimenti d'acqua ricerca del guasto gelo";
- 4 subiti dalle *merci* in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, assicurabili con la Condizione Facoltativa G "Merci in refrigerazione";
- 5 di *fenomeno elettrico*, anche se conseguente a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l'*assicu-razione*, assicurabili con la Condizione Facoltativa I "Fenomeno elettrico".

2.6 DELIMITAZIONI

Reale Mutua non indennizza i danni:

- 1 causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- 2 causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 3 causati o agevolati con dolo del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei familiari conviventi, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata qualora l'*Assicurato* sia una persona giuridica;
- 4 causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, alluvioni e allagamenti;
- 5 di smarrimento o di *furto* dei *beni assicurati* avvenuti in occasione degli eventi previsti dalla presente Sezione;
- 6 di *scoppio* e *implosione* alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale.

2.7 BENI IN LOCAZIONE

A parziale deroga del punto 2.1 "Rischio assicurato" Reale Mutua non indennizza i beni oggetto di contratto di locazione coperti con altro contratto di assicurazione.

Qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente i beni in locazione saranno da considerarsi in garanzia.



2.8 BENI ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI

Reale Mutua non indennizza, qualora non sia stata esplicitamente richiamata sul *modulo di polizza* la Condizione Facoltativa B "Beni assicurati a condizioni speciali":

- archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
- modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisione e simili.

2.9 COLLOCAZIONE DEI BENI ASSICURATI

Il contenuto ed i beni assicurabili a condizioni speciali, se assicurati, si intendono garantiti:

- 1 ovunque nell'ambito dell'*ubicazione* sia sottotetto che all'aperto, **ferme restando le limitazioni di garanzia previste in** *polizza*;
- 2 nell'ambito del deposito accessorio, ferme restando le limitazioni di garanzia previste in polizza;
- 3 a bordo di automezzi, anche se di proprietà di terzi, in sosta all'*ubicazione* in attesa di effettuare e/o durante le *operazioni di carico* e *scarico*;
- 4 presso un'ubicazione diversa da quella indicata sul modulo di polizza e presso terzi, purché ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, in conto deposito e/o lavorazione e/o riparazione nonché presso esposizioni, fiere e mostre, nei limiti di quanto previsto al punto 2.11 "Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo".

2.10 CONTIGUITÀ E VICINANZA

L'Assicurato è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità immediata o nelle vicinanze dei *beni* assicurati esistono circostanze capaci di aggravare il rischio.



Condizioni Facoltative SEZIONE INCENDIO

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente l'Assicurato.

CONDIZIONI FACOLTATIVE

(Operanti sui *beni assicurati* solo se esplicitamente richiamate sul *modulo di polizza* e ferma l'efficacia del punto 2.6 "Delimitazioni".

Per le presenti condizioni, oltre a quanto espressamente indicato nei rispettivi punti, operano, se previsti, *franchigie, scoperti* e *limiti di indennizzo* esposti al punto 2.11).

A RICORSO TERZI

Reale Mutua tiene indenne l'Assicurato, **fino alla concorrenza del massimale convenuto sul modulo di polizza**, di quanto egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali direttamente ed involontariamente cagionati ai beni di terzi da *sinistro* indennizzabile a termini della presente Sezione.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, **entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso**.

Ai fini del presente punto il *sinistro* si considera indennizzabile anche se causato con colpa grave dell'*Assicurato*.

Reale Mutua non risarcisce i danni:

- ai beni che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo salvo i veicoli dei prestatori di lavoro ed i mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché i beni sugli stessi mezzi trasportati;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli, dell'*Assicurato* nonché ogni altro parente o affine se con lui convivente;
- il legale rappresentante, il Socio a responsabilità illimitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con tali soggetti nei rapporti di cui al punto precedente, quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica;
- le società che, rispetto all'Assicurato che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, nonché gli Amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare Reale Mutua delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e Reale Mutua ha facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Reale Mutua.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.

B BENI ASSICURATI A CONDIZIONI SPECIALI

Reale Mutua indennizza il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per la riparazione, ricostruzione, rifacimento o riacquisto di:

- **1** archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
- 2 modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisione e simili;

escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione, artistico, scientifico o attinente ai contenuti dei predetti beni.

La garanzia opera per i beni elencati ai punti 1) e 2) che precedono sia per i rischi previsti ai punti 2.1 "Rischio assicurato" sia per le Condizioni Facoltative operanti.



SEZIONE INCENDIO Condizioni Facoltative

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente l'Assicurato.

L'indennizzo sarà limitato al rimborso dei costi effettivamente sostenuti entro un anno dal *sinistro* e verrà corrisposto da Reale Mutua soltanto dopo che i beni distrutti o danneggiati saranno stati riparati, ricostruiti o rimpiazzati.

La garanzia è prestata a *primo rischio assoluto* e sino a concorrenza della *somma assicurata.*

C EVENTI SOCIO-POLITICI, TERRORISMO, EVENTI ATMOSFERICI E SOVRACCARICO NEVE

a Eventi Socio-politici

Reale Mutua indennizza l'*Assicurato*:

- 1 dei danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati* da *incendio*, *esplosione*, *scoppio*, *implosione*, caduta di aeromobili, verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi di terzi compresi quelli di sabotaggio;
- **2** degli altri danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati* anche a mezzo di ordigni esplosivi verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi di terzi compresi quelli di sabotaggio.

Relativamente agli atti vandalici ed ai guasti cagionati dai ladri commessi in occasione di *furto*, qualora fosse operante la specifica Sezione *Furto* e/o la Condizione facoltativa L "Cristalli", la presente Condizione Facoltativa sarà operante per la parte di danno eccedente i limiti previsti dalla suddetta Sezione e/o Condizione Facoltativa.

Reale Mutua non risponde dei danni:

- di inondazione o frana;
- di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata;
- di scritte o imbrattamento:
- di terrorismo.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano i *beni assicurati*, con l'avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, Reale Mutua indennizza i soli danni da *incendio*, *esplosione*, *scoppio*, *implosione* anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Reale Mutua ha la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla garanzia mediante preavviso di trenta giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.

La riscossione dei premi venuti a scadenza o altro atto di Reale Mutua, a preavviso avvenuto, non potranno essere interpretati come rinuncia da parte della stessa a valersi della facoltà di recesso. In tal caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al *Contraente* la parte di premio da conteggiarsi sulla base del 20% del premio netto relativo alla presente Condizione per il periodo di rischio non corso.

b Terrorismo

Premesso che per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere e provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi, la presente garanzia opera a parziale deroga e solo congiuntamente alla garanzia Eventi Socio-politici.



Condizioni Facoltative SEZIONE INCENDIO

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente l'Assicurato.

Reale Mutua indennizza:

1 i danni materiali direttamente causati agli enti assicurati da *incendio*, *esplosione*, *scoppio*, *implosione*, caduta aeromobili, loro parti e cose da essi trasportate verificatesi in conseguenza di terrorismo;

2 gli altri danni materiali direttamente causati agli enti assicurati anche a mezzo di ordigni esplosivi verificatisi in conseguenza di terrorismo.

Reale Mutua non risponde dei danni di contaminazione da:

- sostanze chimiche e biologiche;
- radiazioni e reazioni nucleari atomiche;
- virus informatici di qualsiasi tipo.

Reale Mutua ha la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla garanzia mediante preavviso di sette giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.

In caso di recesso da parte di Reale Mutua, trascorsi trenta giorni da quello in cui il recesso medesimo ha avuto effetto, la stessa metterà a disposizione del *Contraente* la parte di premio da conteggiarsi sulla base del 20% del premio netto relativo alla presente Condizione per periodo di rischio non corso. Ai fini delle garanzie "Terrorismo" ed "Eventi Socio-politici" non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato;
- qualsiasi altro parente o affine se con loro conviventi;
- il legale rappresentante, il Socio a responsabilità illimitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti che precedono, quando il *Contraente* o l'*Assicurato* non sia una persona fisica.

c Eventi Atmosferici

Reale Mutua indennizza l'Assicurato dei danni materiali direttamente causati ai beni assicurati:

- 1 da grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni, assicurati o non, posti nelle vicinanze;
- 2 da bagnamento verificatosi all'interno dei *fabbricati*, purché avvenuto contestualmente a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al *tetto*, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

Reale Mutua non indennizza i danni, ancorché verificatisi a seguito degli eventi di cui sopra causati da:

- intasamento o traboccamento di gronde o pluviali senza rottura degli stessi;
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, sovraccarico di neve;
- cedimento o franamento del terreno;

subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti non in muratura, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, tende in genere, insegne ed antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto, ad eccezione di serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tendo-tenso- strutture e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto; la garanzia comprende tuttavia i danni materiali direttamente causati dalla grandine a fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro) semprechè non si tratti di manufatti di materia plastica, lastre in fibro-cemento o cemento-amianto;
- serramenti, insegne, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- manufatti di materia plastica, lastre in fibro-cemento o cemento-amianto, per effetto di grandine.



SEZIONE INCENDIO Condizioni Facoltative

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente l'Assicurato.

d Sovraccarico neve

Fermo quanto disposto nell'estensione di garanzia relativa agli eventi atmosferici e ad integrazione della stessa, Reale Mutua indennizza i danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati* da crollo totale o parziale del *fabbricato* direttamente provocato dal sovraccarico della neve, nonché i conseguenti ed immediati danni di bagnamento ai *beni assicurati*.

Si intendono assimilabili al crollo le deformazioni delle strutture portanti del *fabbricato* che ne abbiano compromesso in modo irreversibile la stabilità strutturale.

La garanzia è operante nel caso in cui il *fabbricato* assicurato risulti conforme alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della sua costruzione o successive ristrutturazioni o modifiche.

Reale Mutua non indennizza i danni causati:

- da valanghe e slavine;
- da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia;
- da scivolamento della neve;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia integrativa) ed al loro contenuto;
- ai capannoni pressostatici, tendo-tensostrutture e simili ed al loro contenuto;
- alle tettoie autoportanti e simili ed al loro contenuto;
- ai *beni assicurati* posti sotto tetto a *fabbricati* non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della loro costruzione o successive ristrutturazioni o modifiche;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.

Reale Mutua ha la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla garanzia mediante preavviso di trenta giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.

La riscossione dei premi venuti a scadenza o altro atto di Reale Mutua, a preavviso avvenuto, non potranno essere interpretati come rinuncia da parte della stessa a valersi della facoltà di recesso. In tal caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al *Contraente* la parte di premio da conteggiarsi sulla base del 15% del premio netto relativo alla presente Condizione per il periodo di rischio non corso.

La garanzia opera sui beni, se assicurati, fabbricato, contenuto e beni assicurabili a condizioni speciali.

C1 EVENTI SOCIO-POLITICI E TERRORISMO (IN ALTERNATIVA ALLA CONDIZIONE FACOLTATIVA C E C2)

a Eventi Socio-politici

Reale Mutua indennizza l'*Assicurato*:

- 1 dei danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati* da *incendio*, *esplosione*, *scoppio*, *implosione*, caduta di aeromobili, verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi di terzi compresi quelli di sabotaggio;
- **2** degli altri danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati* anche a mezzo di ordigni esplosivi verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi di terzi compresi quelli di sabotaggio.

Relativamente agli atti vandalici ed ai guasti cagionati dai ladri commessi in occasione di *furto*, qualora fosse operante la specifica Sezione *Furto* e/o la Condizione facoltativa L "Cristalli", la presente Condizione Facoltativa sarà operante per la parte di danno eccedente i limiti previsti dalla suddetta Sezione e/o Condizione Facoltativa.



Condizioni Facoltative SEZIONE INCENDIO

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente l'Assicurato.

Reale Mutua non risponde dei danni:

- di inondazione o frana;
- di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata;
- di scritte o imbrattamento;
- di terrorismo.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano i *beni assicurati*, con l'avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, **Reale Mutua indennizza i soli danni da incendio, esplosione, scoppio, implosione anche se verificatisi durante il suddetto periodo**.

Reale Mutua ha la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla garanzia mediante preavviso di giorni trenta da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.

La riscossione dei premi venuti a scadenza o altro atto di Reale Mutua, a preavviso avvenuto, non potranno essere interpretati come rinuncia da parte della stessa a valersi della facoltà di recesso. In tal caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al *Contraente* la parte di premio da conteggiarsi sulla base del 20% del premio netto relativo alla presente Condizione per il periodo di rischio non corso.

b Terrorismo

Premesso che per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere e provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi, la presente garanzia opera a parziale deroga e solo congiuntamente alla garanzia Eventi Socio-politici. Reale Mutua indennizza:

- 1 i danni materiali direttamente causati agli enti assicurati da *incendio*, *esplosione*, *scoppio*, *implosione*, caduta aeromobili, loro parti e cose da essi trasportate verificatesi in conseguenza di terrorismo;
- **2** gli altri danni materiali direttamente causati agli enti assicurati anche a mezzo di ordigni esplosivi verificatisi in conseguenza di terrorismo.

Reale Mutua non risponde dei danni di contaminazione da:

- sostanze chimiche e biologiche;
- radiazioni e reazioni nucleari atomiche;
- virus informatici di qualsiasi tipo.

Reale Mutua ha la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla garanzia mediante preavviso di sette giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.

In caso di recesso da parte di Reale Mutua, trascorsi trenta giorni da quello in cui il recesso medesimo ha avuto effetto, la stessa metterà a disposizione del *Contraente* la parte di premio da conteggiarsi sulla base del 20% del premio netto relativo alla presente Condizione per periodo di rischio non corso. Ai fini delle garanzie "Terrorismo" ed "Eventi Socio-politici" non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato;
- qualsiasi altro parente o affine se con loro conviventi;
- il legale rappresentante, il Socio a responsabilità illimitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti che precedono, quando il *Contraente* o l'*Assicurato* non sia una persona fisica.

La garanzia opera sui beni, se assicurati, fabbricato, contenuto e beni assicurabili a condizioni speciali.



SEZIONE INCENDIO Condizioni Facoltative

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente l'Assicurato.

C2 EVENTI ATMOSFERICI E SOVRACCARICO NEVE (IN ALTERNATIVA ALLA CONDIZIONE FACOLTATIVA C E C1)

a Eventi Atmosferici

Reale Mutua indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati:

- 1 da grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni, assicurati o non, posti nelle vicinanze;
- 2 da bagnamento verificatosi all'interno dei *fabbricati*, purché avvenuto contestualmente a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al *tetto*, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

Reale Mutua non indennizza i danni, ancorché verificatisi a seguito degli eventi di cui sopra causati da:

- intasamento o traboccamento di gronde o pluviali senza rottura degli stessi;
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, sovraccarico di neve;
- cedimento o franamento del terreno;

subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti non in muratura, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, tende in genere, insegne ed antenne e consimili installazioni esterne:
- enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tendo-tenso-strutture e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto; la garanzia comprende tuttavia i danni materiali direttamente causati dalla grandine a fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro) semprechè non si tratti di manufatti di materia plastica, lastre in fibro-cemento o cemento-amianto;
- serramenti, insegne, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- manufatti di materia plastica, lastre in fibro-cemento o cemento-amianto, per effetto di grandine.

b Sovraccarico neve

Fermo quanto disposto nell'estensione di garanzia relativa agli eventi atmosferici e ad integrazione della stessa, Reale Mutua indennizza i danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati* da crollo totale o parziale del *fabbricato* direttamente provocato dal sovraccarico della neve, nonché i conseguenti ed immediati danni di bagnamento ai beni assicurati.

Si intendono assimilabili al crollo le deformazioni delle strutture portanti del *fabbricato* che ne abbiano compromesso in modo irreversibile la stabilità strutturale.

La garanzia è operante nel caso in cui il *fabbricato* assicurato risulti conforme alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della sua costruzione o successive ristrutturazioni o modifiche. Reale Mutua non indennizza i danni causati:

- da valanghe e slavine;
- da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia;
- da scivolamento della neve;
- ai *fabbricati* in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia integrativa) ed al loro *contenuto*;



Condizioni Facoltative SEZIONE INCENDIO

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente l'Assicurato.

- ai capannoni pressostatici, tendo-tensostrutture e simili ed al loro contenuto;
- alle tettoie autoportanti e simili ed al loro contenuto;
- ai *beni assicurati* posti sotto tetto a *fabbricati* non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della loro costruzione o successive ristrutturazioni o modifiche;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.

Reale Mutua ha la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla garanzia mediante preavviso di trenta giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.

La riscossione dei premi venuti a scadenza o altro atto di Reale Mutua, a preavviso avvenuto, non potranno essere interpretati come rinuncia da parte della stessa a valersi della facoltà di recesso. In tal caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al *Contraente* la parte di premio da conteggiarsi sulla base del 15% del premio netto relativo alla presente Condizione per il periodo di rischio non corso.

La garanzia opera sui beni, se assicurati, fabbricato, contenuto e beni assicurabili a condizioni speciali.

D VENTO E GRANDINE SU ELEMENTI FRAGILI

La garanzia opera a parziale deroga e solo congiuntamente alla Condizione Facoltativa C "Eventi socio-politici, Terrorismo, Eventi atmosferici e Sovraccarico Neve" o alla Condizione Facoltativa C2 "Eventi atmosferici e Sovraccarico Neve"

Reale Mutua indennizza l'Assicurato dei danni materiali direttamente causati a:

- **a** serramenti, insegne, vetrate e lucernari in genere per effetto di grandine, vento e quanto da esso trasportato;
- **b** manufatti di materia plastica, lastre in fibro-cemento o cemento-amianto per effetto di grandine; anche se facenti parte di *fabbricati* o tettoie aperte da uno o più lati.

Ai soli fini della presente garanzia e limitatamente ai soli danni subiti dai manufatti di materia plastica, lastre in fibro-cemento o cemento-amianto, si precisa che l'assicurazione è prestata al valore allo stato d'uso. Relativamente alle lastre, qualora fosse operante la Condizione Facoltativa L "Cristalli", la presente Condizione Facoltativa opererà per la parte di danno eccedente i limiti previsti dalla suddetta Condizione.

E INDENNITÀ AGGIUNTIVA A PERCENTUALE

Reale Mutua riconosce all'*Assicurato*, per i danni indiretti conseguenti a *sinistri* indennizzabili a termini della presente Sezione, un'indennità aggiuntiva per un importo forfettario pari al 10% dell'*indennizzo* dei beni per i quali la garanzia è specificatamente accordata.

La garanzia opera sui beni, se assicurati, *fabbricato*, *contenuto* e *beni assicurabili a condizioni speciali* esclusivamente per i rischi previsti al punto 2.1 "Rischio assicurato" e, se operanti, per le Condizioni Facoltative C "Eventi Socio-politici, Terrorismo, Eventi atmosferici e Sovraccarico Neve", C1 "Eventi Socio-politici e Terrorismo", C2 "Eventi Atmosferici e Sovraccarico Neve".

F SPARGIMENTI D'ACQUA – RICERCA DEL GUASTO – GELO

1 Spargimenti d'acqua

Reale Mutua indennizza l'Assicurato dei danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati* da spargimenti d'acqua conseguenti a rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici esistenti nei *fabbricati* contenenti i *beni assicurati* nonché traboccamento o rigurgito dei predetti impianti e di fognatura pertinente i suddetti *fabbricati*.

Non sono indennizzabili i danni dovuti a umidità, stillicidio e gelo.

2 Ricerca del guasto (Operante solo qualora sia assicurato il *fabbricato*)

Reale Mutua indennizza, in caso di danno da spargimenti di acqua indennizzabile in base alla presente Condizione Facoltativa le spese sostenute per:



SEZIONE INCENDIO Condizioni Facoltative

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente l'Assicurato.

- **a** riparare o sostituire le tubazioni o parti di esse (con relativi raccordi), collocate nei muri o nei pavimenti del *fabbricato*, che hanno dato origine allo spargimento di acqua;
- **b** demolire e ricostruire le parti del *fabbricato* necessariamente interessate dalle operazioni di ricerca e di ripristino delle tubazioni sopraindicate;
- **c** sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del *sinistro*.

3 Gelo

Fermo quanto disposto per la garanzia "spargimenti d'acqua" e ad integrazione/deroga della stessa, Reale Mutua indennizza i danni materiali e diretti causati al *fabbricato* ed agli altri enti assicurati, purché conseguenti a rotture di impianti idrici, igienico sanitari, riscaldamento, condizionamento, tecnici e di altre tubazioni in genere contenute nel *fabbricato* stesso, causati da gelo. Reale Mutua non risponde dei danni:

- a da spargimento d'acqua proveniente da canalizzazioni, tubazioni, condutture interrate o installate all'esterno del *fabbricato*;
- b ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento (ad eccezione del locale caldaia) oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del *sinistro*;
- c da stillicidio e umidità;
- d subiti dagli enti all'aperto.

La garanzia opera sui beni, se assicurati, fabbricato, contenuto e beni assicurabili a condizioni speciali.

G MERCI IN REFRIGERAZIONE

Reale Mutua indennizza i danni subiti dalle *merci* in refrigerazione fino alla concorrenza del *massimale* convenuto, a causa di:

- a mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
- **b** fuoriuscita del fluido frigorigeno; conseguenti:
- 1 ad *incendio*, fulmine, *esplosione*, *implosione*, onda sonica, *scoppio*, caduta aeromobili;
- 2 all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

La garanzia si intende operante anche se gli eventi previsti ai punti **a)** e **b)** di cui sopra sono causati da persone (compresi i *prestatori di lavoro* dell'*Assicurato*) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio.

Qualora il danno sia causato da evento di cui al precedente punto b, il pagamento dell'*indennizzo* sarà effettuato previa detrazione, per singolo *sinistro*, dello *scoperto* indicato al punto 2.11 "*Franchigie*, *scoperti* e *limiti di indennizzo*".

La garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di ventiquattro ore.

Qualora il presente contratto sia stipulato per la durata di più anni è in facoltà delle *Parti* di recedere da tale garanzia al termine di ogni anno, a partire dalla prima scadenza dell'annualità assicurativa. La garanzia è prestata a *primo rischio assoluto*.

H RISCHIO LOCATIVO

Reale Mutua, nei casi di responsabilità dell'*Assicurato* a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 Codice Civile risarcisce i danni materiali e direttamente cagionati da *incendio* o da altro evento assicurato dalla Sezione *Incendio* ai locali tenuti in locazione dall'*Assicurato*, **ferma l'applicazione della** *regola proporzionale* di cui al punto 8.9 "*Assicurazione* parziale e deroga alla *regola proporzionale*".

La presente Condizione Facoltativa, se richiamata, opera qualora non sia assicurato il fabbricato.



Condizioni Facoltative SEZIONE INCENDIO

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente l'Assicurato.

I FENOMENO ELETTRICO

Reale Mutua indennizza i danni materiali e diretti da fenomeno elettrico ai seguenti beni assicurati:

- **1** agli impianti al servizio del *fabbricato*, compresi citofoni e videocitofoni anche se posti sul muro di cinta o cancelli all'esterno dello stesso;
- **2** agli impianti di prevenzione e di allarme, macchine e relativi impianti elettrici ed elettronici, apparecchi audio, audiovisivi e altri apparecchi elettrici o elettronici esistenti all'*ubicazione* e in uso all'*Assicurato*.

Reale Mutua non indennizza i danni:

- a tubi, valvole elettroniche e altre fonti di luce salvo che i danni siano connessi a *sinistri* indennizzabili verificatisi ad altre parti dei *beni assicurati*;
- conseguenti a deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore dei beni assicurati;
- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione ed esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore dei *beni assicurati*.

L CRISTALLI

Reale Mutua indennizza all'*Assicurato* le spese sostenute per la sostituzione, dovuta a rottura per qualunque causa, **escluse quelle previste al punto 2.6 "Delimitazioni", delle** *lastre* **assicurate con altre nuove uguali o equivalenti per caratteristiche, compresi i costi di trasporto ed installazione.**

Sono comunque comprese le rotture anche se causate con colpa grave del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei familiari conviventi o delle persone di cui il *Contraente* o l'*Assicurato* deve rispondere a norma di legge, nonché dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

Reale Mutua non indennizza le rotture:

- derivanti da crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamento
 del fabbricato, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate
 vicinanze, lavori sulle lastre o ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli
 infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- causate da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- causate o agevolate con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei familiari conviventi, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- causate da esplosioni o da emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causate da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- causate da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni;
- di *lastre* che alla data dell'entrata in vigore della presente *polizza* non fossero integre ed esenti da difetti. Sono escluse le *lastre* oggetto di commercializzazione e/o riparazione.

Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza.

La garanzia è prestata a *primo rischio assoluto*.



2.11 FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO

In caso di *sinistro* verranno applicate, oltre a quanto espressamente indicato nei rispettivi punti, *franchigie*, *scoperti* e *limiti di indennizzo* sotto elencati in base all'opzione scelta – se presente - sul *modulo di polizza*, salvo se diversamente precisato sul Mod. 5060 VAR.

LIMITI DI INDENNIZZO

L'assicurazione è prestata, fermo il disposto del punto 8.9 "Assicurazione parziale e deroga alla regola proporzionale" con i seguenti limiti di indennizzo:

- 1 per effetti personali degli *addetti*: fino ad un massimo di € 2.500 per singolo evento nell'ambito della *somma assicurata* per il *contenuto*;
- 2 per quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere e beni aventi valore artistico o affettivo fino ad un massimo di € 1.000 per singolo oggetto nell'ambito della *somma assicurata* per il *contenuto*;
- 3 per *preziosi* e *valori:* limite di 1/10 della *somma assicurata* per il *contenuto* con il massimo di € 2.500.

	RISCHIO ASSICURATO punto 2.1	FRANCHIGIA €	SCOPERTO %	LIMITE INDENNIZZO
A11)	Colaggio acqua da impianti automatici di estinzione		10% minimo € 250	Per sinistro e annualità assicurativa € 20.000
C1)	Spese per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare alla più vicina discarica idonea			10% dell' <i>indennizzo</i>
C2)	Spese per rimuovere, per eventualmente depositare presso terzi e ricollocare il contenuto illeso			Per sinistro e annualità assicurativa € 20.000
D1)	Onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti			5% dell' <i>indennizzo</i> con il massimo di € 5.000
	COLLOCAZIONE DEI <i>BENI</i> ASSICURATI punto 2.9 4)	FRANCHIGIA €	SCOPERTO %	LIMITE INDENNIZZO
Conte	nuto, beni assicurabili a condizioni speciali			10% delle rispettive somme assicurate con il massimo di € 25.000



CONDIZIONI FACOLTATIVE		FRANCHIGIA €	SCOPERTO %	LIMITE INDENNIZZO
С	Eventi Socio-politici, Terrorismo, Eventi atmo- sferici e Sovraccarico neve	OPZIONE A		
	Eventi socio-politici		10% minimo € 2.000 massimo € 50.000	70% delle somme assicu- rate relative ai singoli beni assicurati per sinistro e annualità assicurativa
	Terrorismo		10% minimo € 2.000 massimo € 50.000	70% delle somme assi- curate col massimo di € 2.500.000 relative ai singoli beni assicurati per sinistro e annualità assi- curativa
	Eventi atmosferici		10% minimo € 2.000 massimo € 50.000	70% delle somme assicu- rate relative ai singoli beni assicurati per sinistro e annualità assicurativa
	Limitatamente ai pannelli relativi ad Impianti fotovoltaici e solari termici		20% minimo € 500	€ 4.000 per sinistro e annualità assicurativa
	Sovraccarico Neve		10% minimo € 2.000 massimo € 50.000	50% delle somme assicu- rate relative ai singoli beni assicurati per sinistro e annualità assicurativa
C1	Eventi Socio-politici		10% minimo € 2.000 massimo € 50.000	70% delle somme assicu- rate relative ai singoli beni assicurati per sinistro e annualità assicurativa
	Terrorismo		10% minimo € 2.000 massimo € 50.000	70% delle somme assi- curate col massimo di € 2.500.000 relative ai singoli beni assicurati per sinistro e annualità assi- curativa
C2	Eventi atmosferici		10% minimo € 2.000 massimo € 50.000	70% delle somme assicu- rate relative ai singoli beni assicurati per sinistro e annualità assicurativa
	Limitatamente ai pannelli relativi ad Impianti fotovoltaici e solari termici		20% minimo € 500	€ 4.000 per sinistro e annualità assicurativa
	Sovraccarico Neve		10% minimo € 2.000 massimo € 50.000	50% delle somme assicu- rate relative ai singoli beni assicurati per sinistro e annualità assicurativa

Qualora il rischio sia ubicato in *fabbricato* destinato per almeno i 2/3 della superficie complessiva dei piani ad *abitazione*, uffici o studi professionali, i minimi di *scoperto* suindicati, relativi a tutte le garanzie della presente condizione facoltativa, si intendono ridotti del 50%.



CONDIZIONI FACOLTATIVE		FRANCHIGIA €	SCOPERTO %	LIMITE INDENNIZZO
С	Eventi Socio-politici, Terrorismo, Eventi atmo- sferici e Sovraccarico neve	OPZIONE B		
	Eventi socio-politici		10% minimo € 1.000 massimo € 50.000	70% delle somme assicu- rate relative ai singoli beni assicurati per sinistro e annualità assicurativa
	Terrorismo		10% minimo € 1.000 massimo € 50.000	70% delle somme assi- curate col massimo di € 2.500.000 relative ai singoli beni assicurati per sinistro e annualità assi- curativa
	Eventi atmosferici		10% minimo € 1.000 massimo € 50.000	70% delle somme assicu- rate relative ai singoli beni assicurati per sinistro e annualità assicurativa
	Limitatamente ai pannelli relativi ad Impianti fotovoltaici e solari termici		20% minimo € 500	€ 4.000 per sinistro e annualità assicurativa
	Sovraccarico Neve		10% minimo € 1.000 massimo € 50.000	50% delle somme assicu- rate relative ai singoli beni assicurati per sinistro e annualità assicurativa
C1	Eventi Socio-politici		10% minimo € 1.000 massimo € 50.000	70% delle somme assicu- rate relative ai singoli beni assicurati per sinistro e annualità assicurativa
	Terrorismo		10% minimo € 1.000 massimo € 50.000	70% delle somme assi- curate col massimo di € 2.500.000 relative ai singoli beni assicurati per sinistro e annualità assi- curativa
C2	Eventi atmosferici		10% minimo € 1.000 massimo € 50.000	70% delle <i>somme assicu-</i> rate relative ai singoli <i>beni</i> assicurati per sinistro e annualità assicurativa
	Limitatamente ai pannelli relativi ad Impianti fotovoltaici e solari termici		20% minimo € 500	€ 4.000 per sinistro e annualità assicurativa
	Sovraccarico Neve		10% minimo € 1.000 massimo € 50.000	50% delle somme assicu- rate relative ai singoli beni assicurati per sinistro e annualità assicurativa

Qualora il rischio sia ubicato in *fabbricato* destinato per almeno i 2/3 della superficie complessiva dei piani ad *abitazione*, uffici o studi professionali, i minimi di scoperto suindicati, relativi a tutte le garanzie della presente condizione facoltativa, si intendono ridotti del 50%.



	CONDIZIONI FACOLTATIVE	FRANCHIGIA €	SCOPERTO %	LIMITE INDENNIZZO
D	Vento e grandine su elementi fragili	€ 1.000		€ 15.000 per <i>sinistro</i> e annualità assicurativa
E	Indennità aggiuntiva a percentuale			10% dell'indennizzo corri- sposto per fabbricato, con- tenuto e beni assicurabili a condizioni speciali e se operante per la Condizio- ne Facoltativa C "Eventi Socio-politici, Terrorismo, Eventi Atmosferici, Sovrac- carico neve" oppure C 1 "Eventi Socio-politici, Terrorismo" oppure C 2 "Eventi Atmosferici, Sovraccarico neve"
	Spargimenti d'acqua - Ricerca del guasto - Gelo	OPZIONE A		
	Spargimenti d'acqua	€ 500		€ 15.000 per sinistro e annualità assicurativa
F	Ricerca del guasto	€ 500		€ 3.000 per <i>sinistro</i> e annualità assicurativa
	Gelo	€ 500		€ 15.000 per <i>sinistro</i> e annualità assicurativa
	Spargimenti d'acqua - Ricerca del guasto - Gelo	OPZIONE B		
F	Spargimenti d'acqua	€ 350		€ 15.000 per <i>sinistro</i> e annualità assicurativa
	Ricerca del guasto	€ 350		€ 3.000 per <i>sinistro</i> e annualità assicurativa
	Gelo	€ 350		€ 15.000 per <i>sinistro</i> e annualità assicurativa
G	Merci in refrigerazione		10% minimo € 250	Modulo di polizza
ı	Fenomeno elettrico	€ 350 (*)		€ 10.000 per <i>sinistro</i> e annualità assicurativa

^(*) La franchigia di € 350 si intende ridotta a € 250 se - al verificarsi del sinistro - esiste valida "Dichiarazione di conformità degli impianti realizzati" (Decreto Ministeriale 37/08), accompagnata dal Progetto a firma di un Tecnico abilitato oppure, in alternativa al Progetto dove non ci sia l'obbligo di legge, schema di impianto realizzato.

Reale Mutua si riserva di richiedere preventivamente alla liquidazione del sinistro documentazione comprovante la confor-

mità degli impianti.

L	Cristalli	€ 100		Modulo di polizza con il limite € 1.000 per singola <i>lastra</i> danneggiata
---	-----------	-------	--	---



SEZIONE FURTO

La Sezione Furto è operante se richiamata sul modulo di polizza.

Reale Mutua presta le garanzie esclusivamente sui *beni assicurati* indicati sul *modulo di polizza* e ferma l'efficacia del punto 3.6 "Delimitazioni".

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

3.1 RISCHIO ASSICURATO

- A Reale Mutua indennizza l'Assicurato, nella forma a primo rischio assoluto, dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati sino alla concorrenza di quanto previsto al punto 3.10 "Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo" anche se di proprietà di terzi, da:
 - 1 furto, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni assicurati:
 - violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
 - per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
 - in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a mezzi di chiusura operanti;
 - 2 rapina ed estorsione;
 - 3 guasti cagionati dai ladri alle parti di *fabbricato* ed agli infissi (compreso il *furto* dei medesimi) posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali contenenti i *beni assicurati* **sino alla concorrenza di quanto previsto al punto 3.10** *"Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo"*.
 - Relativamente alle *lastre*, qualora fosse operante la specifica Condizione Facoltativa L "Cristalli" della Sezione *Incendio*, la presente garanzia opererà per la parte di danno eccedente i limiti previsti dalla suddetta Condizione Facoltativa;
 - 4 atti vandalici commessi dai ladri in occasione di *furto, rapina* o estorsione consumati o tentati, **sino** alla concorrenza di quanto previsto al punto 3.10 "*Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo*".
 - 5 perdita di *valori* durante il trasporto **sino alla concorrenza di quanto previsto al punto 3.10** "Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo".

La garanzia opera per:

- il furto avvenuto in seguito ad infortunio o improvviso malore del portavalori;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui il portavalori ha indosso o a portata di mano i valori;
- il furto strappando di mano o di dosso al portavalori i valori;
- la rapina;

avvenuti all'esterno dell'ubicazione.

L'assicurazione è estesa al temporaneo deposito dei *valori* nelle abitazioni del *portavalori* o di terzi ove abbia a soggiornare.

- **B** Reale Mutua rimborsa, anche in eccedenza alle *somme assicurate*, le spese ragionevolmente sostenute e documentate relative a:
 - 1 spese sanitarie conseguenti ad infortunio subito dal *portavalori* a seguito degli eventi previsti alla lettera A 5;
 - 2 spese per la duplicazione dei documenti personali sottratti al *portavalori* a seguito degli eventi previsti alla lettera A 5;
 - 3 spese per impianti di prevenzione e mezzi di chiusura (documentate entro sessanta giorni dalla data di accadimento del *sinistro* medesimo sempreché non sia stata inviata da Reale Mutua comunicazione di recesso dal contratto per *sinistro*), attuate allo scopo di rafforzare o installare impianti di prevenzione o di allarme, nonché mezzi di chiusura di vetrine, porte, finestre o altre luci;



4 spese ed onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti che l'*Assicurato* avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'*Assicurato* a seguito di nomina del terzo Perito. **Qualora il sinistro interessi più Sezioni prestate con la presente polizza si conviene che Reale Mutua indennizzerà i suddetti onorari una sola volta.**

Per le presenti garanzie, oltre a quanto espressamente indicato nei rispettivi punti, operano, se previsti, *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* esposti al punto 3.10.



OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

3.2 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MEZZI DI CHIUSURA

Reale Mutua assicura i danni di *furto* a condizione che i *beni assicurati* siano riposti all'interno di *fabbricati* aventi le seguenti caratteristiche e mezzi di chiusura:

- **a** pareti perimetrali, *solai* o copertura di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento, *vetro antisfonda-mento*, cemento armato e non;
- **b** *tetto* in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari, o in vetrocemento armato totalmente fisso, qualora la linea di gronda sia di altezza inferiore a 4 metri dal suolo o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale);
- tutte le aperture verso l'esterno situate a meno di 4 metri dal suolo o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale) difese, per tutta la loro estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protette da inferriate fissate nel muro; nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'accesso all'interno dei fabbricati.

Reale Mutua non indennizza i danni da *furto* resi possibili dalla mancanza di mezzi di protezione e chiusura indicati al precedente punto c).

Reale Mutua indennizza i danni sotto deduzione di uno *scoperto* come indicato al punto 3.10 "Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo" nel caso in cui il furto avvenga attraverso aperture e/o protezioni e/o fabbricati con caratteristiche difformi in modo peggiorativo rispetto a quelle sopraelencate.

3.3 VALORE DEI BENI ASSICURATI

L'assicurazione è prestata:

- 1 per il contenuto, beni assicurabili a condizioni speciali e fissi ed infissi: al valore a nuovo;
- 2 per le merci: al valore commerciale, comprese eventuali imposte di fabbricazione e diritti doganali;
- **3** per le *merci* vendute in attesa di consegna: al prezzo di vendita convenuto comprese eventuali imposte di fabbricazione e i diritti doganali, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna, sempreché non risulti possibile sostituirle con equivalenti *merci*. La vendita dovrà essere comprovata da documento scritto di richiesta d'ordine inviato dal committente in data antecedente al *sinistro*;
- 4 per i valori: l'assicurazione è prestata al valore nominale;
- **5** per i *preziosi*: al *valore commerciale*;
- **6** per i quadri, i dipinti, gli affreschi, i mosaici, gli arazzi, le statue, le raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, le collezioni in genere ed i beni aventi valore artistico o affettivo: l'assicurazione è prestata al valore commerciale.

3.4 BENI ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI

Reale Mutua rimborsa il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per la riparazione, ricostruzione, rifacimento o riacquisto di:

- **1** archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
- **2** modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisione e simili;

escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione, artistico, scientifico o attinente ai contenuti dei predetti beni.



La garanzia opera, per i beni elencati ai punti 1 e 2, esclusivamente per i rischi previsti al punto 3.1 A) "Rischio assicurato" e per le Condizioni Facoltative operanti.

L'indennizzo sarà limitato al rimborso dei costi effettivamente sostenuti entro un anno dal *sinistro* e verrà corrisposto da Reale Mutua soltanto dopo che i beni rubati o danneggiati saranno stati ricostruiti, riparati o rimpiazzati.

3.5 DELIMITAZIONI SALVO OPERATIVITÀ DELLA CONDIZIONE FACOLTATIVA O SEZIONE SPECIFICA

Reale Mutua non indennizza, qualora non sia stata esplicitamente richiamata sul *modulo di polizza* la relativa Condizione Facoltativa, i danni:

- 1 causati ai beni riposti all'aperto assicurabili con la Condizione Facoltativa C "Estensione dell'assicurazione ai beni all'aperto";
- 2 indiretti o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei *beni assicurati*, assicurabili con la Condizione Facoltativa D "Indennità aggiuntiva a percentuale".

Sono inoltre esclusi i danni causati:

3 ai beni assicurati da incendio, esplosione o scoppio, assicurabili con la specifica Sezione Incendio.

3.6 DELIMITAZIONI

Reale Mutua non indennizza i danni:

- 1 verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il *sinistro* sia in rapporto con tali eventi;
- 2 verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- 3 commessi o agevolati con dolo o colpa grave dal *Contraente*, dall'*Assicurato*, dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata qualora l'*Assicurato* sia una persona giuridica;
- 4 commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
 - dalle persone che abitano con quelle indicate al punto 3 o occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;
 - dalle persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere, eccetto quanto previsto al punto 3.7 "Furto commesso da prestatori di lavoro";
 - da incaricati della sorveglianza dei beni stessi o dei locali che li contengono;
 - da persone legate a quelle indicate al punto 3 da vincoli di parentela o affinità, se coabitanti;
- 5 avvenuti a partire dalle ore ventiquattro del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di quarantacinque giorni consecutivi disabitati o incustoditi; relativamente ai valori l'esclusione decorre dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno;
- 6 causati ai *beni assicurati* da *incendi*, *esplosioni* o *scoppi* provocati dall'autore del *sinistro* indennizzabile a termini della presente sezione;
- 7 di ammanchi di qualsiasi genere;
- 8 indiretti quali profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso di altri eventuali pregiudizi.

3.7 FURTO COMMESSO DA PRESTATORI DI LAVORO

Fermo quanto disposto ai punti 3.2 "Caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura" e 3.6 "Delimitazioni", Reale Mutua indennizza l'*Assicurato* dei danni materiali direttamente causati da *furto* avvenuto nei modi previsti dal punto 3.1 A "Rischio assicurato", anche se l'autore del *furto* è un *prestatore di lavoro* del *Contraente* o dell'*Assicurato* e **sempreché si verifichino le seguenti circostanze:**



- l'autore del *furto* non sia incaricato della custodia delle chiavi di accesso ai locali, dei *mezzi di* custodia nonché dei sistemi di prevenzione;
- che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il prestatore di lavoro adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi, salvo il caso di effrazione o scasso dei mezzi di custodia o dei mezzi di protezione interni.

3.8 *FURTO* CON UTILIZZO DI VEICOLI RICOVERATI NEI LOCALI O NELL'AREA IN USO AL *CONTRAENTE* O ALL'*ASSICURATO*.

Qualora il *furto* o la *rapina* siano commessi utilizzando, per l'asportazione del *contenuto, veicoli*, anche non iscritti al P.R.A., che si trovano nei locali indicati sul *modulo di polizza* o nell'area in uso al *Contraente* od all'*Assicurato*, verrà applicato uno *scoperto* come indicato al punto 3.10 *"Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo"* che rimarrà a carico dell'*Assicurato*.

3.9 BENI IN LOCAZIONE

A parziale deroga del punto 3.1 A "Rischio assicurato" Reale Mutua non indennizza i beni oggetto di contratto di locazione coperti con altro contratto di assicurazione.

Qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente i beni in locazione saranno da considerarsi in garanzia.



CONDIZIONI FACOLTATIVE

(Operanti sui *beni assicurati* solo se esplicitamente richiamate sul *modulo di polizza* e ferma l'efficacia del punto 3.6 "Delimitazioni".

Per le presenti condizioni, oltre a quanto espressamente indicato nei rispettivi punti, operano, se previsti, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti al punto 3.10).

A *FURTO* E *RAPINA* DEI BENI PRESSO TERZI

Reale Mutua indennizza l'Assicurato dei danni materiali direttamente derivanti da furto e rapina del contenuto e beni assicurabili a condizioni speciali, anche presso un'ubicazione diversa da quella indicata sul modulo di polizza e presso terzi, purché ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, in conto deposito e/o lavorazione e/o riparazione, purché custoditi all'interno di fabbricati, fermo quanto disposto al punto 3.2 "Caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura".

B *FURTO* E *RAPINA* DEI BENI PRESSO ESPOSIZIONI, FIERE E MOSTRE

Reale Mutua indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti derivanti da furto e rapina del contenuto e beni assicurabili a condizioni speciali, presso altri fabbricati adibiti ad esposizioni, fiere e mostre, purché ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Rimane fermo quanto disposto al punto 3.2 "Caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura".

C ESTENSIONE DELL'ASSICURAZIONE AI BENI ALL'APERTO

Reale Mutua indennizza l'*Assicurato* dei danni materiali e diretti derivanti da *furto* e *rapina* del *contenuto* e dei *beni assicurabili a condizioni speciali*, che si trovano all'aperto e/o sotto *fabbricati* aperti da uno o più lati **purché siano all'interno dell'area recintata, esclusivamente nell'ambito dell'***ubicazione***.**

D INDENNITÀ AGGIUNTIVA A PERCENTUALE

Reale Mutua riconosce all'*Assicurato* per i danni indiretti conseguenti a *sinistri* indennizzabili a termini della presente Sezione un'indennità aggiuntiva **per un importo forfettario pari al 10% dell'***indennizzo* **dei beni per i quali la garanzia è specificatamente accordata.**

La garanzia opera sui beni, se assicurati, *contenuto* e *beni assicurabili a condizioni speciali* per i rischi previsti al punto 3.1 A "Rischio assicurato" e, se operanti, per le Condizioni Facoltative A "Furto e rapina dei beni presso terzi", B "Furto e rapina dei beni presso esposizioni, fiere e mostre" e C "Estensione dell'assicurazione ai beni all'aperto".

E FURTO E RAPINA DEI VALORI

Reale Mutua indennizza l'*Assicurato* — nei limiti della somma indicata sul *modulo di polizza* ed in aumento a quanto previsto dal punto 3.1 A "Rischio assicurato" - dei danni materiali direttamente derivanti da *furto, rapina* ed *estorsione* di *valori,* commessi:

- all'interno dei locali di cui all'ubicazione e solo se riposti in mezzi di custodia.
 A parziale deroga del punto 3.1 A "Rischio assicurato", Reale Mutua è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali, abbia violato i mezzi di custodia mediante rottura, scasso o uso fraudolento di chiavi;
- durante il trasporto.

La garanzia opera altresì per:

- il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore del portavalori;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui il portavalori ha indosso o a portata di mano i valori;
- il *furto* strappando di mano o di dosso al *portavalori* i *valori*.



L'assicurazione è operante:

- 1 esclusivamente per le persone che non abbiano minorazioni fisiche che li rendano inadatti al servizio di *portavalori* e siano di età non inferiore ai 18 anni, né superiore ai 65 anni;
- 2 per il trasporto dei *valori* effettuato con le seguenti modalità:
 - fino a € 20.000 da una persona;
 - oltre a € 20.000 da almeno due persone.

Qualora venisse meno uno di tali requisiti, la garanzia cessa automaticamente.

L'assicurazione è estesa al temporaneo deposito dei *valori* nelle abitazioni del *portavalori*, o di terzi ove abbia a soggiornare, purché in cassaforte; oppure anche fuori cassaforte quando nell'abitazione sia presente il *portavalori* o persona di sua fiducia.

3.10 FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO

In caso di *sinistro* verranno applicate le *franchigie*, gli *scoperti* e i *limiti di indennizzo* sotto elencati in base all'opzione scelta sul *modulo di polizza*, salvo se diversamente precisato sul Mod. 5060 VAR.

L'assicurazione è prestata, fermo il disposto del punto 8.9 "Assicurazione parziale e deroga alla regola proporzionale" con i seguenti limiti di indennizzo:

- 1 per effetti personali degli *addetti*: fino ad un massimo di € 2.500 per singolo evento nell'ambito della *somma assicurata* per il *contenuto*;
- 2 per quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere e beni aventi valore artistico o affettivo fino ad un massimo di € 1.000 per singolo oggetto nell'ambito della *somma assicurata* per il *contenuto*.

	RISCHIO ASSICURATO punto 3.1	FRANCHIGIA €	SCOPERTO %	LIMITE INDENNIZZO
A	Valori e preziosi		15% ridotto al 10% se attivata Condizione Facoltativa E "Furto e rapina dei valori" OPZIONE B	10% della somma assicurata per il contenuto con il minimo di € 1.000 ed il massimo di € 5.000
A 3)	Guasti cagionati dai ladri e <i>furto</i> di fissi e infissi			10% della somma assicurata con il minimo di € 2.000 se la somma assicurata è inferiore a € 20.000
A 4)	Atti vandalici			10% della somma assicurata con il minimo di € 2.000 se la somma assicurata è inferiore a € 20.000
A 5)	Perdita di <i>valori</i> durante il trasporto		15%	10% della <i>somma assicurata</i> con il massimo di € 5.000
B 1)	Spese sanitarie conseguenti ad infortunio			€ 1.500
B 2)	Spese per la duplicazione dei documenti sottratti			€ 1.500



RISCHIO ASSICURATO punto 3.1	FRANCHIGIA €	SCOPERTO %	LIMITE INDENNIZZO
B 3) Spese per installazione e potenziamento di impianti di prevenzione e mezzi di chiusura			10% dell' <i>indennizzo</i> con il massimo € 5.000
B 4) Spese ed onorari di competenza del perito, Consulenti e Professionisti			5% dell' <i>indennizzo</i> con il massimo € 2.500
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MEZZI DI CHIUSURA punto 3.2	FRANCHIGIA €	SCOPERTO %	LIMITE INDENNIZZO
<i>Furto</i> attraverso aperture e/o protezioni e <i>fabbricati</i> con caratteristiche difformi		20%	
FURTO CON UTILIZZO DI VEICOLI punto 3.8	FRANCHIGIA €	SCOPERTO %	LIMITE INDENNIZZO
Furto con utilizzo di veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso al Contraente e all'Assicurato		 20% se concomitante con franchigia quest'ultima diventa minimo assoluto 25% se concomitante con altro scoperto 	

CONDIZIONI FACOLTATIVE	FRANCHIGIA €	SCOPERTO %	LIMITE INDENNIZZO
	OPZIONE A		
A Fueto o ranina dai bani proces tarri			20% della <i>somma assicurata</i>
A Furto e rapina dei beni presso terzi		OPZIONE	В
			30% della <i>somma assicurata</i>
B <i>Furto</i> e <i>rapina</i> dei beni presso esposizioni, fiere e mostre		20% Minimo € 500	25% della <i>somma assicurata</i>
		OPZIONE	A
C Estanciana dall'accieurazione di bani all'anorte		25% Minimo € 500	20% della <i>somma assicurata</i>
C Estensione dell'assicurazione ai beni all'aperto	OPZIONE B		
		15% Minimo € 500	20% della <i>somma assicurata</i>
D Indennità aggiuntiva a percentuale			10% dell' <i>indennizzo</i> corri- sposto ai beni per i quali la garanzia è prestata
	OPZIONE A		
E Eurto o rapina doi valori		 15% rapina e estorsione nei locali 15% durante il trasporto 	
E Furto e rapina dei valori	OPZIONE B		
		 10% rapina e estorsione nei locali 10% durante il trasporto 	



SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

La Sezione Responsabilità Civile è operante se richiamata sul modulo di polizza.

Reale Mutua presta le garanzie esclusivamente sui *beni assicurati* indicati sul *modulo di polizza* e ferma l'efficacia del punto 4.4 "Delimitazioni".

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

4.1 RISCHIO ASSICURATO

A Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

Reale Mutua tiene indenne l'Assicurato e i suoi prestatori di lavoro, nello svolgimento dell'attività dichiarata sul modulo di polizza di quanto siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto, anche doloso, di persone delle quali debba rispondere, **esclusi gli appaltatori, i subappaltatori ed i lavoratori autonomi.**

- **a** L'assicurazione, oltreché per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività principale dichiarata, vale anche per la responsabilità civile derivante agli Assicurati per fatto proprio o per fatto di persone delle quali debbano rispondere in relazione a tutti i rischi, anche quelli sussidiari ed accessori al normale esercizio dell'attività ivi compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo:
 - **1** proprietà, uso e installazione di insegne, attrezzature, cartelli e striscioni pubblicitari, ovunque installati, nel rispetto della normativa vigente;
 - 2 organizzazione e/o partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre, mercati, congressi e convegni, compreso l'allestimento, il montaggio e/o smontaggio di stand;
 - **3** proprietà e/o conduzione di *fabbricati* (o porzioni), e relative parti comuni se in condominio, da lui occupate per l'esercizio dell'*attività* e degli impianti fissi destinati alla sua conduzione, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili.
 - 4 lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione eseguiti sia in economia che appaltati ad imprese. Limitatamente ai lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, ristrutturazione, sopra-elevazione, la garanzia si intende prestata unicamente per la responsabilità civile derivante all'Assicurato quale committente dei suddetti lavori dati in appalto ad imprese. Si precisa che le citate imprese (nonché loro titolari e/o dipendenti) sono considerati terzi;
 - 5 i danni derivanti da spargimento di acqua. L'assicurazione non comprende i danni derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali o da rigurgiti di fogne;
 - 6 i danni provocati dai prodotti dopo la somministrazione o la vendita al dettaglio nell'esercizio dell'attività descritta sul modulo di polizza, purché la somministrazione o la vendita e il danno siano avvenuti durante il periodo di validità dell'assicurazione. Il massimale per sinistro rappresenta anche il limite di risarcimento per annualità assicurativa. Sono esclusi dalla garanzia le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato dei prodotti risultanti difettosi o presunti tali;
 - 7 servizio di pulizia nell'ubicazione indicata sul modulo di polizza;
 - **8** operazioni di progettazione, montaggio, collaudo, manutenzione, riparazione e installazione degli impianti, dei macchinari, delle attrezzature, delle *apparecchiature elettroniche* e dell'arredamento inerenti l'*attività*;
 - **9** organizzazione nell'ambito dell'*ubicazione* indicata sul *modulo di polizza*, di visite guidate, corsi di formazione e aggiornamento, convegni, seminari e attività similari;
 - **10** gestione nell'ambito dell'*ubicazione* di negozi per la vendita aperti al pubblico;



- **11** gestione nell'ambito dell'*ubicazione* di distributori automatici di cibi, bevande e simili, di mense aziendali e bar, compresi i danni provocati dalla somministrazione;
- **12** servizio di vigilanza effettuato anche con guardiani armati e con cani, anche fuori dal recinto dell'ubicazione;
- **13** servizio antincendio aziendale, anche in occasione di eventuale intervento al di fuori dell'area dell'ubicazione;
- 14 proprietà, uso e circolazione anche all'esterno dell'*ubicazione* di biciclette e veicoli elettrici. Si conferma l'esclusione dei rischi di circolazione per i quali sussista l'obbligo di assicurazione ai sensi di legge;
- **15** operazioni di prelievo e/o consegna di *merci* e materiali, comprese le operazioni di carico e scarico;
- **16** proprietà di macchinario, arredamento, attrezzatura inerenti l'attività ubicati presso terzi;
- **17** esistenza, nell'ambito dell'*ubicazione*, di officine meccaniche, falegnameria, laboratori chimici e di qualsiasi altro impianto ad uso accessorio dell'*attività* principale;
- **18** uso di tutte le macchine e macchinari in genere e/o attrezzature di officina, compresi i mezzi di sollevamento e trasporto di materiali e *merci* (come muletti, carrelli e/o simili), in dotazione all'*Assicurato*, anche se non di proprietà. L'uso dei muletti, carrelli e/o simili può avvenire anche nei piazzali, marciapiedi, strade, interni ed esterni e/o adiacenti all'*ubicazione* anche se non recintati e/o delimitati e anche qualora predette aree risultino essere in uso a terzi. **Si conferma l'esclusione dei rischi di circolazione per i quali sussista obbligo di assicurazione ai sensi di legge.**
- **19** i danni cagionati a terzi per lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.
- b L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi prestatori di lavoro in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà dell'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A., o in locazione finanziaria, o dati in usufrutto. È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione di Reale Mutua nei confronti dei responsabili. La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da prestatori di lavoro dell'Assicurato iscritti nei libri paga tenuti a norma di legge.
- **c** L'assicurazione comprende, nei limiti e modalità indicati in polizza, i danni:
 - **1** da *incendio, esplosione, implosione* e *scoppio,* eventualmente in aumento al *massimale* previsto dalla Condizione Facoltativa A "Ricorso terzi" della Sezione *Incendio,* se operante;
 - **2** a veicoli in sosta o in circolazione nell'ambito dell'*ubicazione* o di esecuzione dei lavori o in consegna o custodia all'*Assicurato*, fermo quanto previsto al punto 4.4 "Delimitazioni";
 - **3** a veicoli sotto carico e scarico;
 - **4** a cose trovantesi sui veicoli sopraindicati.
 - La garanzia di cui ai predetti punti **2**, **3** e **4** vale anche se i veicoli sono di proprietà dei *prestatori di lavoro* dell'*Assicurato* o di appaltatori o di subappaltatori delle attività o lavori indicati alla precedente lettera **a**.
- **d** L'assicurazione comprende inoltre la responsabilità civile derivante all'Assicurato ed ai suoi prestatori di lavoro per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose, in relazione alla committenza o allo svolgimento degli incarichi previsti dal "Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro" (Decreto Legislativo 9 aprile 2008,. n 81) e successive eventuali modifiche e integrazioni.



B Responsabilità civile verso *prestatori di lavoro* (R.C.O.)

Reale Mutua tiene indenne l'*Assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1 ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'art. 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da:
 - **a** prestatori di lavoro assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D.Lgs., incaricati delle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
 - b titolari, soci e familiari coadiuvanti limitatamente alla rivalsa INAIL;
- 2 ai sensi del Codice Civile a titolo di *risarcimento* di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati a *prestatori di lavoro* di cui al precedente punto 1) a), o loro aventi diritto, per morte e per lesioni personali conseguenti ad *infortunio* dalle quali sia derivata un'invalidità permanente, calcolata sulla base dei criteri adottati dall'INAIL, non inferiore al 6%.

L'assicurazione R.C.O. è efficace a condizione che, al momento del *sinistro*, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

L'assicurazione R.C.T. e l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

C Responsabilità civile verso *prestatori di lavoro* (R.C.O.) Malattie professionali

L'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo dell'assicurazione.

La garanzia non vale:

- 1 per quei *prestatori di lavoro* per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2 per le malattie professionali conseguenti:
 - a all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dell'*Assicurato* e dei suoi legali rappresentanti;
 - b all'intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dell'*Assicurato* e dei suoi legali rappresentanti.

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragione-volmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

- 3 per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia relativa al presente contratto oppure dopo 12 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro se questa è precedente alla data di cessazione della garanzia relativa al presente contratto:
- 4 per le malattie provocate da ritenuti soprusi o comportamenti vessatori in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: discriminazioni, demansionamenti, molestie di varia natura (ivi incluse quelle a sfondo sessuale) poste in essere da colleghi e/o superiori, finalizzati o meno a emarginare e/o allontanare singole persone o gruppi di esse dall'ambiente di lavoro (c.d. "mobbing", "bossing");
- 5 per le malattie causate da amianto.



Il *massimale* indicato sul *modulo di polizza* per *sinistro* rappresenta comunque la massima esposizione di Reale Mutua:

- a per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- b per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

Reale Mutua ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato dei luoghi di lavoro, ispezioni per le quali l'*Assicurato* è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

L'Assicurato ha l'obbligo di denunciare, da quando ne è venuto a conoscenza, a Reale Mutua l'insorgenza di una malattia professionale e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

Per le presenti garanzie, oltre a quanto espressamente indicato nei rispettivi punti, operano, se previsti, *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* esposti al punto 4.15



OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

4.2 DOVE ASSICURIAMO

L'assicurazione vale per i danni che si verificano nel mondo intero.

4.3 DELIMITAZIONI SALVO OPERATIVITÀ DELLA CONDIZIONE FACOLTATIVA

Reale Mutua non risarcisce, qualora non sia stata esplicitamente richiamata sul *modulo di polizza* la relativa Condizione Facoltativa, i danni:

- 1 cagionati da cose installate, dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione o manutenzione, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori (assicurabili con la Condizione Facoltativa A "Garanzia postuma");
- 2 a cose derivanti da *attività* svolte al di fuori dell'ambito dell'*ubicazione*, salvo quelle previste al punto 4.1 A "Rischio assicurato" (assicurabili con la Condizione Facoltativa B "Lavori e/o *attività* svolti al di fuori dell'*ambito* dell'*ubicazione*");
- 3 a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto al punto 4.1 A c) 2), 3) e 4) "Rischio assicurato"; a cose che vengano trasportate, rimorchiate, trainate, sollevate, caricate o scaricate (assicurabili con la Condizione Facoltativa C "Danni a cose in consegna e custodia");
- 4 a condutture ed impianti sotterranei in genere (assicurabili con la Condizione Facoltativa D "Danni a condutture ed impianti sotterranei");
- 5 cagionati da *appaltatori, subappaltatori e lavoratori autonomi* del cui fatto l'*Assicurato* debba rispondere (assicurabili con la Condizione Facoltativa E "Cessione lavori in appalto e subappalto").
- 6 cagionati da *merci* o prodotti in genere dopo la consegna a terzi (assicurabili con le Condizioni Facoltative A "Garanzia postuma" e F "Responsabilità civile prodotti Ritiro prodotti").

4.4 DELIMITAZIONI

La garanzia di R.C.T. non comprende i danni:

- 1 da furto;
- 2 derivanti da infiltrazione di acqua, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimenti di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- 3 derivanti dalla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, dalla navigazione di natanti a motore e dall'impiego di aeromobili, fermo quanto previsto dal punto 4.1 A b) "Rischio assicurato";
- 4 ad opere e/o cose costruite, poste in opera, rimosse, mantenute, riparate, utilizzate dall'Assicurato; ad opere e/o cose oggetto dei lavori, limitatamente alle sole parti delle cose direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori;
- 5 a natanti e aeromobili sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, nonché alle cose sugli stessi trasportate;
- 6 cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna, somministrazione o distribuzione a terzi salvo quanto previsto dal punto 4.1 A a) 6) e 11) "Rischio assicurato";
- 7 da vibrazioni;
- 8 da inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo salvo quanto previsto dal punto 4.1 A 19);
- 9 da detenzione e/o impiego di esplosivi;

10 a cose da cedimento, franamento o assestamento del terreno.



Le garanzie di R.C.T. e R.C.O. non comprendono in ogni caso i danni:

- a verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- b derivanti da: presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- c derivanti da rischi di guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- d derivanti dall'emissione di onde e campi elettromagnetici (EMF);
- e di carattere punitivo (limitatamente ai sinistri verificatisi in Usa, Canada e Messico).

4.5 SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI

Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T.:

- a anche se *prestatori di lavoro*, il coniuge, i genitori, i figli dell'*Assicurato*, nonché ogni altro parente o affine con lui convivente;
- b quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a;
- c i *prestatori di lavoro* e tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'*Assicurato*, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale all'*attivitã*;
- d gli aventi diritto dei soggetti indicati ai precedenti punti a, b e c.

Viene comunque riconosciuta la qualifica di terzi, **limitatamente al caso di morte e lesioni personali:**

- e al socio a responsabilità illimitata e agli amministratori che non siano legali rappresentanti;
- f ai clienti e ai fornitori che in via occasionale partecipino a operazioni di carico e scarico;
- g ai tirocinanti, agli stagisti, ai liberi professionisti e consulenti d'opera dei quali l'*Assicurato* si avvale. Ai *lavoratori autonomi, agli appaltatori, ai subappaltatori* ed ai loro *prestatori di lavoro* viene riconosciuta la qualifica di terzi limitatamente al caso di morte o di lesioni personali gravi o gravissime, come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

4.6 COSE DI PROPRIETÀ DEI PRESTATORI DI LAVORO

L'assicurazione comprende i danni a cose dei prestatori di lavoro dell'Assicurato. L'assicurazione non vale per preziosi e valori.

4.7 SOSPENSIONE O INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ

L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, **purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini della presente Sezione.**

4.8 RISCHI DI CIRCOLAZIONE SU STRADE ED AREE PRIVATE

Quando per i rischi di circolazione di veicoli a motore semoventi su strade o aree private non equiparate a quelle di uso pubblico esiste contemporanea e valida assicurazione, la garanzia di cui alla presente *polizza* viene prestata, fermi i *massimali* indicati sul *modulo di polizza*, in secondo rischio (e cioè in eccedenza) rispetto al *risarcimento* previsto da tale copertura.

4.9 BUONA FEDE

L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto di Reale Mutua,



una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle Condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si siano verificate o, in caso di *sinistro*, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

L'assicurazione R.C.O. (punto 4.1 B "Rischio assicurato") conserva la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi di legge, in quanto ciò derivi da comprovata involontaria inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.

4.10 PLURALITÀ DI ASSICURATI

La garanzia opera entro i limiti ed i *massimali* convenuti sul *modulo di polizza* per *sinistro* il quale resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di responsabilità di più di uno degli *Assicurati*. Tuttavia il *massimale* verrà utilizzato in via prioritaria a copertura della responsabilità civile del *Contraente* ed in via subordinata, per l'eccedenza, a copertura della responsabilità civile degli altri *Assicurati*.

4.11 BENI IN COMODATO O LOCAZIONE

L'assicurazione comprende i danni derivanti dal possesso e dall'utilizzo di beni e *fabbricati* in comodato, leasing o locazione utilizzati dall'*Assicurato* per lo svolgimento delle *attività*.

4.12 SCAMBIO DI MANODOPERA

Premesso che i *prestatori di lavoro* dell'*Assicurato* possono essere distaccati presso altre aziende, così come l'*Assicurato* può avvalersi di *prestatori di lavoro* di altre aziende, **il tutto nel rispetto delle norme di legge in materia di occupazione e mercato del lavoro e sempreché si tratti di aziende svolgenti analoghe** *attività***, resta convenuto quanto segue:**

- 1 la garanzia R.C.O. è operante anche nei casi in cui i *prestatori di lavoro* dell'*Assicurato* siano temporaneamente distaccati presso altre aziende, anche terze;
- 2 i *prestatori di lavoro* di altre aziende dei quali l'*Assicurato* si avvalga si considerano terzi, anche se svolgenti attività manuali, **ma limitatamente ai casi di morte o di lesioni personali gravi o gravissime, come definite dall'art. 583 del Codice Penale**.

4.13 RESPONSABILITÀ SOLIDALE

In caso di responsabilità solidale dell'*Assicurato* con altri soggetti, Reale Mutua risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell'*Assicurato* stesso.

4.14 DETERMINAZIONE DEL PREMIO E TOLLERANZA SUL NUMERO DI *ADDETTI*

Il premio della presente Sezione è determinato in base al numero di *addetti* al momento della stipula del contratto, come dichiarato dal *Contraente* ed indicato sul *modulo di polizza.*

Il premio rimane immutato e le garanzie attivate nella presente Sezione mantengono invariata la loro efficacia anche se il numero di *addetti* aumenta, nell'*annualità assicurativa* in corso, di 1 unità (2 se il numero di *addetti* dichiarato dal *Contraente* ed indicato sul *modulo di polizza* è superiore a 3).

Ad ogni scadenza anniversaria della *polizza* il *Contraente* deve comunicare qualsiasi variazione a Reale Mutua che provvederà a rideterminare il premio per l'annualità seguente.

Fermo restando quanto sopra, se per inesatte o incomplete dichiarazioni del *Contraente* il numero di *addetti* dichiarato risultasse minore dell'effettivo, i *sinistri* verificatisi nel periodo cui si riferisce la dichiarazione inesatta, verranno liquidati con l'applicazione di quanto indicato al punto 8.22 "*Regola proporzionale*".



CONDIZIONI FACOLTATIVE

(Operanti solo se esplicitamente richiamate sul *modulo di polizza* e ferma l'efficacia del punto 4.3 "Delimitazioni salvo operatività della condizione facoltativa" e del punto 4.4 "Delimitazioni". Per le presenti condizioni possono operare, se previsti, *franchigie, scoperti* e *limiti di risarcimento* esposti al punto 4.15).

A GARANZIA POSTUMA

In parziale deroga al punto 4.3 "Delimitazioni salvo operatività della Condizione Facoltativa" l'assicurazione viene estesa alla responsabilità civile degli Assicurati per danni verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori purché derivanti da difetti di installazione o difettosa esecuzione di lavori di manutenzione, riparazione o rimozione di impianti, apparecchiature e/o cose in genere.

Questa estensione vale a condizione che il danno avvenga è sia stato denunciato durante il periodo di validità del contratto, ma comunque non oltre due anni dal compimento dei lavori.

Se indicato sul *modulo di polizza*, il limite di due anni è elevato a cinque anni per le *attività* di installazione e manutenzione degli impianti previsti all'art.1 del D.M. 22/01/08 n° 37.

Anche in tal caso l'estensione vale a condizione che il danno avvenga e sia stato denunciato durante il periodo di validità del contratto.

Restano esclusi dall'assicurazione i danni agli impianti e/o apparecchiature e/o cose installate, riparate nonché qualsiasi spesa inerente la ricerca del difetto, la sostituzione o riparazione delle stesse. Per le attività di riparazione e/o manutenzione di veicoli, natanti per l'attività di gommisti, la garanzia è operante a condizione che il danno derivante dalle predette attività avvenga e sia stato denunciato durante il periodo di validità del contratto, ma comunque non oltre dodici mesi dal compimento dei lavori

Restano esclusi dall'assicurazione i danni ai veicoli oggetto di interventi, i danni a *cose* installate, riparate, nonché qualsiasi spesa inerente la sostituzione o riparazione delle stesse, salvo che siano dovuti ad urto o collisione conseguente ad *incidente* di circolazione stradale o di navigazione.

B LAVORI E/O ATTIVITÀ SVOLTI AL DI FUORI DELL'AMBITO DELL'UBICAZIONE

In parziale deroga al punto 4.3 "Delimitazioni salvo operatività della Condizione Facoltativa" l'assicurazione comprende i danni a cose verificatisi durante lo svolgimento di lavori e/o attività al di fuori dell'ambito dell'ubicazione, quali installazione, rimozione, manutenzione e riparazione, ivi compresi quelli ai locali nei quali si svolgono i lavori ed ai relativi infissi.

C DANNI A *COSE* IN CONSEGNA E CUSTODIA

In parziale deroga al punto 4.3 "Delimitazioni salvo operatività della Condizione Facoltativa" l'assicurazione comprende i danni arrecati alle *cose* di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia, comprese le operazioni di loro sollevamento, carico e scarico.

Sono esclusi i danni: a *preziosi* e *valori* in genere; alle *cose* trasportate al di fuori dell'*ubicazione,* ad immobili ed a *cose* utilizzate o detenute a titolo di locazione finanziaria.

D DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI

In parziale deroga al punto 4.3 "Delimitazioni salvo operatività della Condizione Facoltativa" la garanzia comprende i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei.

E CESSIONE DI LAVORI IN APPALTO E SUBAPPALTO

Premesso che l'*Assicurato* può cedere ad altri soggetti l'esecuzione di parte dei lavori rientranti nelle *attività*, si precisa che l'*assicurazione* vale per la responsabilità civile che possa derivare all'*Assicurato* da



fatto, anche doloso, di *appaltatori e subappaltatori e lavoratori autonomi* mentre eseguono le *attività* per conto dell'*Assicurato*, fermo il diritto di rivalsa di Reale Mutua nei confronti dei responsabili.

Rimane in ogni caso esclusa la responsabilità civile personale degli *appaltatori e subappaltatori e lavoratori autonomi*.

F RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI – RITIRO PRODOTTI

1 Rischio assicurato

In parziale deroga al punto 4.3 "Delimitazioni salvo operatività della Condizione Facoltativa" Reale Mutua:

- **a** tiene indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di *risarcimento* (capitale, interessi, spese) per danni materiali e diretti involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti oggetto dell'attività indicata sul modulo di polizza per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore dopo la loro consegna a terzi, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose diverse dal prodotto difettoso;
- **b** rimborsa all'*Assicurato* le spese sostenute per il ritiro dal mercato, dopo la consegna a terzi, dei prodotti oggetto dell'*attività*, qualora il ritiro stesso si renda necessario per un difetto dei prodotti imputabile all'*Assicurato*, purché durante il periodo di efficacia dell'*assicurazione* si verifichi una delle seguenti circostanze:
 - i prodotti abbiano cagionato danni a terzi per morte, per lesioni personali o per danneggiamento a *cose*;
 - documentata possibilità che i prodotti arrechino danni a terzi per morte, per lesioni personali o per danneggiamento a cose;
 - ordine dell'Autorità pubblica di ritiro dei prodotti perché costituiscono un pericolo per la salute e/o la sicurezza dei consumatori o utilizzatori terzi.

L'assicurazione opera inoltre quando le circostanze sopra elencate siano conseguenti a contaminazione, alterazione, manomissione intenzionale dei prodotti imputabile a persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge.

Relativamente alla garanzia per il ritiro dei prodotti dal mercato l'assicurazione vale per le spese sostenute dall'Assicurato per una ragionevole comunicazione dei motivi che giustificano il ritiro, fatta ai consumatori finali, ai dettaglianti, grossisti, trasformatori, distributori o intermediari in genere nel più breve tempo possibile e con le modalità eventualmente imposte dall'Autorità, nonché per le spese di riparazione presso i soggetti sopra indicati purché in alternativa e uguali o inferiori alle spese di trasporto per il ritiro.

L'assicurazione vale anche per le conseguenti spese connesse al trasporto e per le spese di distruzione dei prodotti, purché quest'ultima sia avvenuta per ordine dell'Autorità.

2 Soggetti non considerati terzi

Non sono considerati terzi:

- a il coniuge, i genitori, i figli dell'*Assicurato*, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a;
- c le società che, rispetto all'*Assicurato* che non sia una persona fisica, sono qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art.2359 del Codice Civile.

3 Delimitazioni

Reale Mutua non risarcisce i danni:

- a derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'*Assicurato* e non direttamente derivantigli dalla legge;
- b riconducibili a consapevoli violazioni di leggi, norme o regole tecniche o di processo produttivo attinenti la sicurezza dei prodotti;
- c relativi a fatti o circostanze già noti all'Assicurato al momento della stipula dell'assicurazione;



- d che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili, ecc.);
- e ad immobili costruiti in tutto o in parte con i prodotti assicurati;
- f imputabili all'Assicurato nella sua qualità di installatore, di riparatore o di manutentore;
- g da inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo derivanti da interruzioni, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimenti di falde acquifere, giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- h derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- i derivanti da prodotti destinati specificamente al settore aeronautico e aerospaziale;
- j da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- k derivanti da prodotti geneticamente modificati;
- I derivanti da emissioni di onde e campi elettromagnetici.

Reale Mutua non riconosce:

- m le spese sostenute per la realizzazione, riparazione, distruzione di un prodotto complesso, non materialmente e direttamente danneggiato, ma comunque rivelatosi inutilizzabile a causa di un difetto del prodotto indicato sul *modulo di polizza*;
- n le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche e indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate da Reale Mutua;
- o le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti, salvo quanto indicato al punto 1 b) "Rischio assicurato";
- p le spese di rimpiazzo, sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e/o il controvalore del prodotto stesso, salvo quanto indicato al punto 1 b) "Rischio assicurato";
- q le spese sostenute per il ritiro di prodotti immessi sul mercato senza la necessaria autorizzazione di legge;
- r le spese sostenute per il ritiro di prodotti nei quali siano entrati a far parte, quali componenti fisicamente inscindibili, i prodotti fabbricati mediante l'*attività* assicurata;
- s il pagamento di multe, ammende, sanzioni e ogni tipo di *risarcimento* avente carattere sanzionatorio o punitivo (punitive or exemplary damages);
- t relativamente ad impianti antifurto e antincendio, i danni da *furto* o da *incendio* conseguenti a inefficacia funzionale totale o parziale dei prodotti assicurati.

4 Efficacia della garanzia nel tempo

L'assicurazione vale per prodotti consegnati non oltre un anno prima della data di effetto dell'assicurazione e per le richieste di *risarcimento* presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia della presente *polizza*.

5 Estensione territoriale della garanzia

L'assicurazione vale per i prodotti consegnati nei territori dei Paesi dell'Unione Europea, della Svizzera, di San Marino e della Città del Vaticano, e per i danni e per le operazioni di ritiro verificatesi in tali Paesi.

6 Coesistenza di altre assicurazioni

Qualora il *Contraente* sia titolare di altre assicurazioni per le medesime garanzie (RC Prodotti e/o Ritiro Prodotti) con Reale Mutua o altre Società, **la presente estensione opera, nei limiti previsti, ad integrazione e/o in aumento alle prestazioni delle predette assicurazioni.**



G R.C.O. – *FRANCHIGIA* € 2.500

Per i danni di cui al punto 4.1 B 2) "Rischio assicurato" (danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati a *prestatori di lavoro* di cui al punto 4.1 B 1) a) "Rischio assicurato", o loro aventi diritto, per morte e per lesioni personali conseguenti ad *infortunio* dalle quali sia derivata un'invalidità permanente), **Reale Mutua presta la garanzia con l'applicazione di una** *franchigia* di € 2.500 per *sinistro*, indipendentemente dalla percentuale di invalidità riscontrata.

Rimane invariato quant'altro previsto al punto 4.1 B.

4.15 FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI RISARCIMENTO

In caso di *sinistro* verranno applicate le *franchigie*, gli *scoperti* e i *limiti di risarcimento* sotto elencati, salvo se diversamente precisato sul Mod. 5060 VAR.

L'assicurazione è prestata, fermo il disposto del punto 8.22 "Regola proporzionale" con i seguenti limiti di risarcimento:

	RISCHIO ASSICURATO punto 4.1	FRANCHIGIA €	SCOPERTO %	LIMITE RISARCIMENTO
	Danni verificatisi in Paesi extraeuropei		10% minimo € 5.000 massimo € 50.000	Massimale di Polizza
A a) 3)	Proprietà del fabbricato	€ 500		Massimale di Polizza
A a) 5)	Spargimento d'acqua	€ 250		€ 300.000 per <i>sinistro</i>
A a) 19)	Danni da inquinamento accidentale		10% minimo € 2.000	€ 25.000 per <i>sinistro</i>
A c) 1)	Danni cagionati a <i>cose</i> da <i>incendio</i>	€ 500		€ 300.000 per <i>sinistro</i>
A c) 2), 3) e 4)		€ 250		€ 25.000 per <i>sinistro</i>

	CONDIZIONI PARTICOLARI (sempre operanti)	FRANCHIGIA €	SCOPERTO %	LIMITE RISARCIMENTO
4.6	Cose di proprietà dei prestatori di lavoro	€ 250		€ 10.000 per sinistro
4.7	Sospensione o interruzione di attività		10% minimo € 250	€ 50.000 per <i>sinistro</i> e per <i>annualità assicurativa</i>



CONDIZIONI FACOLTATIVE		FRANCHIGIA €	SCOPERTO %	LIMITE RISARCIMENTO			
A	Garanzia Postuma		10% minimo € 250	€ 50.000 per <i>sinistro</i> , per <i>annualità assicurativa</i> e per danni a <i>cose</i>			
		OPZIONE A					
В	Lavori e/o <i>attivitã</i> svolti al di fuori dell'ambito dell' <i>ubicazione</i>		15% minimo € 250	€ 300.000 per danni a <i>cose</i> da <i>incendio</i>			
		OPZIONE B					
			10% minimo € 250	€ 300.000 per danni a <i>cose</i> da <i>incendio</i>			
		OPZIONE A					
	Danni a cose in consegna e custodia		10% minimo € 250	€ 10.000 per <i>sinistro</i> , per <i>annua-lità assicurativa</i> e per danni a <i>cose</i>			
C		'	OPZIONI	E B			
			10% minimo € 250	€ 20.000 per <i>sinistro</i> , per <i>annua-lità assicurativa</i> e per danni a <i>cose</i>			
D	Danni a condutture e impianti sotterranei		10% minimo € 250	€ 10.000 per <i>sinistro</i> , per <i>annua-lità assicurativa</i> e per danni a <i>cose</i>			
E	Cessione di lavori in appalto e subappalto		10% minimo € 250	€ 25.000 per <i>sinistro</i> , per <i>annua-lità assicurativa</i> e per danni a <i>cose</i>			
	Responsabilità civile prodotti — Ritiro Prodotti						
F	Responsabilità civile prodotti		10% minimo € 500	a) Massimale € 250.000 sinistro/anno che rappresenta il massimo esborso di Reale Mutua: • per più richieste di risarcimento presentate all'Assicurato e da questi a Reale Mutua in uno stessa annualità assicurativa • per ogni sinistro in serie, intendendosi per tale una pluralità di richieste di risarcimento originate da un medesimo difetto, anche se manifestatosi in più prodotti e in più anni			
	Ritiro Prodotti		10% minimo € 500	b) Sottolimite di <i>risarcimento</i> di € 25.000 indipendentemente dal numero delle operazioni effettuate dall' <i>Assicurato</i> nella stessa <i>annualità</i> assicu- rativa			
	I <i>massimali</i> e i <i>limiti di risarcimento</i> indicati ai precedenti punti a) e b) si intendono ridotti del 50% qualora si tratti di prodotti semilavorati o comunque non destinati al consumo finale.						
G	R.C.O <i>Franchigia</i> € 2.500	€ 2.500					



SEZIONE ASSISTENZA

PREMESSA

A norma del Decreto Legislativo 07 settembre 2005 n. 209, art. 175 e successive modificazioni, Reale Mutua eroga le prestazioni di Assistenza e/o i servizi aggiuntivi nel caso si rendano necessari a causa degli eventi di seguito indicati, avvalendosi di BLUE ASSISTANCE S.P.A., società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua. Le prestazioni di Assistenza ed i servizi sono regolamentati dalle condizioni che seguono e **per poterne usu-fruire l'Assicurato deve contattare la Centrale Operativa**, funzionante 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, attivabile con le seguenti modalità:

telefono, ai numeri

DALL'ITALIA

DALL'ESTERO



+39 011 742 55 55

posta elettronica, all'indirizzo: assistenza@blueassistance.it

L'Assicurato dovrà comunicare:

- le proprie generalità,
- il numero di polizza,
- la marca, il modello ed il numero di targa del *veicolo* assicurato (se sottoscritta la garanzia Assistenza sul *veicolo* utilizzato per l'*attività* lavorativa),
- il tipo di prestazione richiesta,
- il numero di telefono al quale può essere contattato e l'indirizzo del luogo in cui la prestazione è richiesta.

Qualora l'Assicurato non abbia contattato per qualsiasi motivo la Centrale Operativa, Reale Mutua non indennizza prestazioni non disposte direttamente dalla Centrale Operativa stessa, salvo quanto indicato nella Condizione facoltativa A "garanzia facoltativa assistenza al veicolo" ai punti 1) "Soccorso stradale, interventi e riparazioni sul posto, traino" e 3) "Invio di un'autoambulanza".



OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Nella garanzia di assistenza per *Assicurato* si intende il proprietario del *fabbricato* in cui si svolge l'*attività* assicurata nonchè il titolare dell'*attività* assicurata. La prestazione di cui al punto 5.5 "Trasporto in autoambulanza" è estesa agli *addetti* o chiunque si trovi presso l'*ubicazione* indicata sul *modulo di polizza*.

5.1 INVIO DI UN IDRAULICO

Qualora l'*Assicurato* necessiti dell'intervento d'emergenza di un idraulico presso l'*ubicazione* indicata sul *modulo di polizza* per:

- allagamento, mancanza totale d'acqua o di riscaldamento dovuti a rottura, occlusioni o guasto di condutture fisse dell'impianto idraulico o termico;
- infiltrazioni dovute a rottura o guasto delle tubazioni, condutture fisse dell'impianto idraulico;

la Centrale Operativa provvede al suo invio per riparare il danno fino alla concorrenza di € 300 per sinistro. Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di Reale Mutua, anche in eccedenza al limite sopra indicato. **Sono a carico dell'Assicurato gli interventi dovuti a:**

- interruzioni della fornitura dipendenti dall'ente erogatore;
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dovuto ad occlusione di condutture fisse di scarico dell'impianto idraulico facenti parte della colonna di scarico condominiale o di altre tubazioni di proprietà comune;
- rottura, occlusione o guasto di rubinetti, boiler e tubature mobili collegate o meno a qualsiasi apparecchio;
- infiltrazioni derivanti da guasto di rubinetti o di sanitari.

5.2 INVIO DI UN ELETTRICISTA

Qualora l'Assicurato necessiti dell'intervento d'emergenza di un elettricista presso l'ubicazione indicata sul modulo di polizza per mancanza di corrente dovuta a guasto d'interruttori, impianti di distribuzione interna o prese di corrente, la Centrale Operativa provvede al suo invio per riparare il danno fino alla concorrenza di € 300 per sinistro.

Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di Reale Mutua, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

- Sono a carico dell'*Assicurato* gli interventi dovuti a:
 interruzioni della fornitura dovute all'ente erogatore;
- guasti o malfunzionamenti al cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui è situata l'ubicazione.
- guasti o malfunzionamenti del contatore.

5.3 INVIO DI UN FABBRO O DI UN FALEGNAME

Qualora l'Assicurato necessiti dell'intervento d'emergenza di un fabbro o di un falegname presso l'ubicazione indicata sul modulo di polizza perché la funzionalità degli accessi o la loro sicurezza è compromessa a seguito di:

- furto, consumato o tentato;
- smarrimento, scippo, rapina, rottura delle chiavi;
- guasto o scasso di serrature o serrande,

la *Centrale Operativa* provvede al suo invio per ripristinare l'efficienza degli accessi fino alla concorrenza di € 300 per *sinistro*.

Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.



L'intervento è limitato alle porte e alle finestre d'accesso all'*ubicazione* e/o al *fabbricato*, ma non alle porte interne.

Sono a carico dell'*Assicurato* gli interventi:

- su porte e cancelli che non sono di pertinenza, di proprietà o possesso del titolare dell'attività la cui attività è assicurata;
- su impianti di sicurezza e allarme.

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di Reale Mutua, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

5.4 INVIO DI UN VETRAIO

Qualora l'*Assicurato*, necessiti dell'intervento d'emergenza di un vetraio presso l'*ubicazione* indicata sul *modulo di polizza* per la rottura di vetri esterni, provocata da:

- incendio, fulmine, esplosione, scoppio;
- allagamento;
- furto tentato o consumato, regolarmente denunciati alle Autorità di Pubblica Sicurezza;

la *Centrale Operativa* provvede al suo invio per riparare il danno fino alla concorrenza di € 300 per *sinistro*. L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di Reale Mutua, anche in eccedenza al limite sopra indicato. La prestazione è operante qualora la sicurezza del *fabbricato* assicurato non sia garantita.

Sono esclusi:

- il costo del materiale impiegato;
- il costo dei pezzi sostituiti;
- le prestazioni di manodopera che non rientrano nella soluzione dell'emergenza.

5.5 TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA

Qualora, a seguito di infortunio o di malore che colpisca un *addetto* o un terzo presso l'*ubicazione* indicata sul *modulo di polizza* sia richiesto il trasporto in autoambulanza, **la** *Centrale Operativa* provvede all'invio, in accordo con i propri medici, fino alla concorrenza di € 300 per *sinistro*. La garanzia opera:

- laddove non si rende necessario l'intervento del servizio di soccorso pubblico, per recarsi presso la struttura sanitaria più vicina idonea a garantirgli cure specifiche;
- successivamente al ricovero di primo soccorso, opportunamente documentato, per recarsi alla struttura sanitaria che garantisca cure specifiche rese necessarie dall'evento o per rientrare alla propria residenza/domicilio.

La presente prestazione non può sostituire in alcun modo l'intervento degli operatori del servizio di soccorso pubblico.

5.6 RIENTRO ANTICIPATO DELL'ASSICURATO

Qualora l'ubicazione venga colpita da un evento di tale gravità che, a giudizio dell'Autorità o del tecnico intervenuto, renda necessaria la presenza del titolare dell'attività il quale si trova a oltre 50 Km dal comune in cui ha sede l'ubicazione, la Centrale Operativa mette a sua disposizione, **fino alla concorrenza di € 300 per sinistro**:

- un biglietto per il rientro in treno (prima classe), in aereo (classe economica) o con altro mezzo di trasporto;
- un'autovettura a noleggio, di cilindrata compresa tra 1100 e 1300 cc, a chilometraggio illimitato e per un massimo di tre giorni. La prestazione è garantita durante l'orario di apertura dei centri di noleggio convenzionati con la Centrale Operativa.

Tale prestazione verrà fornita compatibilmente con le disponibilità della società di autonoleggio e secondo le modalità di accesso al servizio dalla stessa stabilite (es. soddisfazione di requisiti minimi come l'età e gli anni di possesso della necessaria patente di guida).

Restano a carico dell'*Assicurato* le spese di carburante, di pedaggio, di traghetto e le assicurazioni non obbligatorie a termini di legge.



Sono altresì a carico dell'*Assicurato* le cauzioni richieste dalla società di autonoleggio per le quali può essere necessario esibire una carta di credito in corso di validità.

La *Centrale Operativa* ha facoltà di contattare l'Autorità o il tecnico intervenuto.

5.7 INTERVENTO DI EMERGENZA PER SALVATAGGIO BENI ASSICURATI

Qualora, al verificarsi di un evento dannoso quale *incendio*, fulmine, *implosione*, *esplosione* e *scoppio* occorso ai locali del *fabbricato*, si renda necessario un intervento di emergenza teso al salvataggio, risanamento e/o bonifica dei *beni assicurati*, su richiesta dell' *Assicurato*, la *Centrale Operativa* provvede ad attivare gli operatori convenzionati specializzati.

La prestazione opera per il recupero tempestivo dei *beni assicurati* coinvolti dal *sinistro* e, quando necessario, il trasferimento con deposito temporaneo del *contenuto* durante il periodo di inagibilità dei locali **fino ad un massimo di 30 giorni.**

La prestazione deve essere richiesta alla *Centrale Operativa* entro 48 ore dal verificarsi dell'evento dannoso.

È compresa la riconsegna presso l'*ubicazione* dei beni oggetto delle operazioni di salvataggio e risanamento al termine dei lavori di ripristino dei locali.

La prestazione opera fino alla concorrenza di € 1000 per *sinistro*.

5.8 CONSULENZA SPECIALISTICA PER LA CERTIFICAZIONE SECONDO LE NORMATIVE ISO E PER LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Su richiesta dell'Assicurato la Centrale Operativa organizza un appuntamento telefonico con lo specialista fiduciario, nell'orario di servizio dallo stesso previsto, per ottenere informazioni e consulenza sul processo di Certificazione secondo le Normative ISO vigenti (ad esempio ISO 9001 per la Qualità) ed informazioni sulla normativa di riferimento per il proprio settore di attività.

Restano a carico dell'*Assicurato* le spese direttamente connesse a tutte le fasi della Certificazione.

La *Centrale Operativa* è a disposizione dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 18.

Il servizio di reperimento dello specialista fiduciario è fornito in forma gratuita all'interno del premio definito per la Sezione Assistenza.

5.9 RECUPERO DATI INFORMATICI

Qualora a seguito di un evento dannoso occorso all'ubicazione indicata sul modulo di polizza e indennizzabile ai sensi della Sezione Incendio, con esclusione di quanto previsto dalla garanzia facoltativa Fenomeno Elettrico, e per il quale è stata fatta regolare denuncia di sinistro a Reale Mutua, rimanga danneggiata l'unità di memoria hard disk interno del personal computer di proprietà dell'Assicurato e si renda necessario il recupero dei dati informatici relativi all'attività professionale dell'Assicurato, la Centrale Operativa provvede ad attivare gli specialisti informatici convenzionati.

La prestazione opera ove sia stato possibile il recupero dei dati fino alla concorrenza di € 1000 per sinistro.

È compreso il costo per le sole parti di ricambio e componenti danneggiati dell'unità *hard disk* strettamente necessari per effettuare il recupero dei dati ed il costo di manodopera per il lavoro di recupero dati e di montaggio delle parti sostituite.

5.10 CANCELLAZIONE DATI INFORMATICI DA SUPPORTI DANNEGGIATI

In riferimento alle prestazioni del punto 5.9 "Recupero dati informatici", qualora a seguito della valutazione tecnica dello specialista informatico risulti impossibile il recupero dei dati, su richiesta dell'Assicurato la Centrale Operativa provvede ad attivare gli specialisti informatici convenzionati per la procedura di cancellazione definitiva dei dati dai supporti danneggiati.

La prestazione opera fino alla concorrenza di € 200 per *sinistro*.



5.11 REPERIMENTO SPECIALISTI E CONSULENZA INFORMATICA

In conseguenza di eventi dannosi non in garanzia che rendano impossibile l'accesso ai dati informatici relativi all'*attività* lavorativa dell'*Assicurato*, su richiesta dell'*Assicurato* la *Centrale Operativa* provvede a metterlo in contatto telefonico con gli specialisti convenzionati per una consulenza tecnica sulle condizioni dell'apparecchio e per attivare le eventuali operazioni di recupero dati. Restano a carico dell'*Assicurato* tutte le spese per l'erogazione della prestazione da parte degli specialisti informatici.

5.12 ESTENSIONE TERRITORIALE

Le prestazioni sono valide in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.



OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

5.13 DELIMITAZIONI

Reale Mutua non presta le garanzie qualora il *sinistro* sia conseguenza diretta o indiretta di:

- a stato di guerra dichiarata o di belligeranza di fatto, insurrezioni, saccheggi, occupazioni militari;
- b eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, fenomeni atmosferici e altri sconvolgimenti della natura;
- c trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e radiazioni provocate da accelerazioni di particelle atomiche;
- d atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato.

Oltre alle esclusioni sopra descritte, per la garanzia facoltativa "Assistenza al *veicolo*" la garanzia non viene prestata:

- e per eventi avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti;
- f in caso di utilizzo del *veicolo* in "percorsi fuoristrada" intendendosi per tali quelli che non rientrano nella definizione di "area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei *veicoli* e degli animali" (art. 2 *Codice della Strada*);
- g qualora l'indisponibilità del *veicolo* assicurato sia dovuta ad operazioni di manutenzione, di montaggio di accessori o ad interventi sulla carrozzeria indipendenti dall'accadimento degli eventi assicurati con il presente contratto;
- h non abilitazione dell'Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni vigenti;
- i non abilitazione alla circolazione del *veicolo* sulla base delle vigenti leggi;
- j conduzione del *veicolo* in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci, di sostanze stupefacenti o allucinogeni e venga sanzionato ai sensi dell'art. 186 o dell'art. 187 del *Codice della Strada*:
- k nel caso di suicidio o tentato suicidio dell'Assicurato:
- I atti dolosi compiuti o tentati dal *conducente* o dai passeggeri trasportati.

Valgono inoltre le specifiche esclusioni o deroghe eventualmente previste nelle singole garanzie.



CONDIZIONE FACOLTATIVA

(Operante solo se esplicitamente richiamata sul *modulo di polizza* e ferma l'efficacia del punto 5.13 "Delimitazioni").

Nella presente Condizione facoltativa per *Assicurato* si intende il *conducente* del *veicolo* e le persone autorizzate all'uso dello stesso, nonché per la prestazione prevista dalla garanzia A 3) "Invio di un'autoambulanza", le persone trasportate a bordo del *veicolo*.

A GARANZIA FACOLTATIVA ASSISTENZA AL *VEICOLO*

In caso d'*impossibilità di utilizzo* del *veicolo* assicurato dovuto a:

- **a** *incidente* stradale;
- **b** guasto;
- c incendio, fulmine, esplosione e scoppio;
- **d** furto e rapina;
- **e** forature e danni ai pneumatici.

occorso durante lo svolgimento dell'attività lavorativa dell'Assicurato, la Centrale Operativa fornisce le prestazioni di assistenza stradale ed i servizi aggiuntivi con le modalità ed i termini indicati ai punti che seguono, anche se gli eventi sopra elencati si sono verificati in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e dolosi in genere, **purché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva**.

La garanzia opera anche nel caso in cui, benché il *veicolo* risulti in grado di viaggiare o proseguire la marcia, esista il rischio di aggravamento dei danni, di pericolosità per l'incolumità di persone o cose, di grave disagio per gli occupanti dello stesso.

Le prestazioni sono valide in Europa e si intendono operanti nei seguenti Paesi:

Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia — Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Città del Vaticano, Croazia, Danimarca continentale, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Romania, Russia europea, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia europea, Ucraina e Ungheria.

1 Soccorso stradale, interventi e riparazioni sul posto, traino

In caso d'*impossibilità di utilizzo* del *veicolo* assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, la *Centrale Operativa* provvede ad inviare un mezzo di soccorso per risolvere la causa dell'immobilizzo sul luogo, oppure trainarlo fino alla più vicina officina.

É facoltà dell'*Assicurato* richiedere che il *veicolo* stesso venga trasportato presso un'officina autorizzata della casa costruttrice, o convenzionata con la *Centrale Operativa*, **purché ubicata entro il raggio di 60 km dal luogo dell'immobilizzo.**

Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il *veicolo* assicurato in condizioni di essere trainato, purché effettuabili dallo stesso mezzo intervenuto per il traino di cui al successivo punto 2). Qualora l'*Assicurato* non abbia potuto, per obiettive difficoltà, ovvero a seguito di intervento delle Autorità o in caso di *incidente* con trasferimento presso struttura sanitaria del *conducente* del *veicolo* assicurato, contattare la *Centrale Operativa* ed abbia provveduto direttamente al reperimento del mezzo di soccorso, Reale Mutua rimborsa le spese da questi sostenute, **con il limite di € 300 per**

Sono sempre esclusi dalla garanzia i costi di eventuali ricambi e quelli delle riparazioni effettuate in officina.



2 Recupero difficoltoso del *veicolo* uscito dalla sede stradale

Qualora il *veicolo* assicurato sia uscito dalla sede stradale o comunque risulti necessario l'intervento di un mezzo speciale per metterlo in condizioni di essere trainato, la *Centrale Operativa* provvede ad inviare un mezzo speciale atto al recupero tenendone il costo a carico di Reale Mutua **con il limite di** € **350 per** *sinistro*.

Il recupero è riferito esclusivamente al *veicolo* assicurato, con esclusione di eventuali spese supplementari per il recupero delle *merci* trasportate.

Su richiesta dell'*Assicurato*, la *Centrale Operativa* può attivarsi per organizzare il recupero delle *merci* trasportate, restando il relativo costo a carico dell'*Assicurato* stesso.

3 Invio di un'autoambulanza

Qualora a seguito di infortunio causato da *incidente* stradale che abbia interessato il *veicolo* assicurato e il *conducente* o gli occupanti del *veicolo* necessitino di un trasporto in autoambulanza, successivamente al ricovero di primo soccorso, la *Centrale Operativa*, **previa intesa tra i propri medici di guardia e i medici presenti sul posto in cui l'***Assicurato* **ha ricevuto le cure di primo soccorso, invierà direttamente un'autoambulanza. Qualora l'***Assicurato* **abbia dovuto, per cause di forza maggiore, reperire autonomamente l'autoambulanza, specifiche istruzioni verranno fornite dalla** *Centrale Operativa***. In entrambi i casi Reale Mutua terrà a proprio carico comunque la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo massimo di € 300 per** *sinistro***.**

4 *Veicolo* commerciale sostitutivo e consegna *merce*

A seguito del verificarsi di uno dei seguenti casi:

- **a** *impossibilità di utilizzo* del *veicolo* assicurato per il quale è stata erogata la prestazione di cui al punto 1) "soccorso stradale, interventi e riparazioni sul posto, traino" e il medesimo possa essere reso utilizzabile con una riparazione che comporti almeno otto ore di manodopera (certificate da un'officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la *Centrale Operativa* sulla base dei tempi della casa costruttrice),
- **b** furto totale del veicolo assicurato, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell'Assicurato, **esclusivamente durante l'orario di apertura dei centri convenzionati,** presso una stazione di noleggio, un veicolo commerciale sostitutivo (ad esempio van o furgone) di portata massima fino a 3,5 tonnellate, a chilometraggio illimitato, per il numero di giorni preventivati per la riparazione del veicolo **con il massimo di 5 giorni.**

Non sono contemplati i fermi *veicolo* per indisponibilità dei pezzi di ricambio e i casi di immobilizzo del rimorchio.

In caso di *furto* totale del *veicolo* assicurato deve essere prodotta alla *Centrale Operativa* la copia autentica della denuncia presentata all'Autorità di Polizia. In tal caso il *veicolo* commerciale sostitutivo sarà fornito per un massimo di 7 giorni.

Tale prestazione verrà fornita compatibilmente con le disponibilità della società di autonoleggio, con esclusione di *veicoli* con configurazione speciale (ad esempio cella frigorifera, elevatori, ecc.) e secondo le modalità di accesso al servizio dalla stessa stabilite (es. soddisfazione di requisiti minimi come l'età e gli anni di possesso della necessaria patente di guida).

A carico dell'*Assicurato* restano le spese di carburante, pedaggio, traghetto e le eventuali assicurazioni aggiuntive a quelle già prestate con il mezzo messo a disposizione.

Sono altresì a carico dell'*Assicurato* le cauzioni richieste dalla società di autonoleggio per le quali può essere necessario esibire una carta di credito in corso di validità, nonché le spese per la riconsegna del *veicolo* sostitutivo alla stazione di autonoleggio fornitrice.

Previa autorizzazione della *Centrale Operativa*, l'*Assicurato* può trattenere il *veicolo* sostitutivo oltre il limite di giorni previsto dalla garanzia **con costi a suo carico**, ma usufruendo di tariffe preferenziali. Se necessario, la *Centrale Operativa* si rende disponibile ad organizzare un mezzo di trasporto idoneo per raggiungere la stazione di noleggio ove ritirare il *veicolo* prenotato dalla *Centrale Operativa*, **tenendone il costo a carico di Reale Mutua fino alla concorrenza di € 80 per** *sinistro***.**



A seguito dell'impossibilità di utilizzo del *veicolo* assicurato, per il quale è stata attivata la prestazione di cui al punto 1) "Soccorso stradale, interventi e riparazioni sul posto, traino", la *Centrale Operativa* si rende disponibile ad attivare la società di trasporto convenzionata per organizzare la consegna della *merce* presente sul *veicolo* assicurato, immobilizzato presso l'officina di riparazione, al luogo di destinazione previsto oppure il rientro della stessa nella sede di lavoro dell'*Assicurato*.

La prestazione verrà fornita compatibilmente con l'operatività della società di trasporto convenzionata e secondo le modalità e tempi di accesso al servizio dalla stessa stabilite.

E' escluso il trasporto di *merce* che necessita di *veicolo* con configurazione speciale (ad esempio cella frigorifera).

La garanzia opera **fino alla concorrenza di € 200 per** *sinistro*.

5 Servizio di noleggio *veicolo* commerciale a tariffe preferenziali

Per uno dei casi per cui è prestata la garanzia, anche se non è stata attivata la *Centrale Operativa* per la prestazione di cui al punto 1) "Soccorso stradale, interventi e riparazioni sul posto, traino", la *Centrale Operativa* è a disposizione per prenotare il noleggio di un *veicolo* commerciale presso le società di autonoleggio convenzionate che offrono tariffe preferenziali e condizioni agevolate. Il servizio è esteso anche per gli *autoveicoli*.

La prestazione viene fornita compatibilmente con le disponibilità della società di autonoleggio e secondo le modalità di accesso al servizio dalla stessa stabilite.

A carico dell'*Assicurato* restano tutte le spese per l'erogazione della prestazione da parte della società di autonoleggio.

La *Centrale Operativa* è a disposizione dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 18.

Il servizio di prenotazione è fornito in forma gratuita all'interno del premio definito per la presente sezione.



SEZIONE TUTELA LEGALE

La Sezione Tutela Legale è operante se richiamata sul modulo di polizza.

Reale Mutua presta le garanzie esclusivamente sui *beni assicurati* indicati sul *modulo di polizza* e ferma l'efficacia del punto 6.5 "Delimitazioni".

GESTIONE DEL SINISTRO

PREMESSA

La gestione dei *sinistri* Tutela Legale è stata affidata da Reale Mutua a:

ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio, 59- 37135 Verona, in seguito denominata **ARAG**, alla quale l'*Assicurato* può rivolgersi direttamente. Principali riferimenti:

- Telefono centralino: 045.8290411,
- Fax per invio nuove denunce di *sinistro*: 045.8290557,
- mail per invio nuove denunce di sinistro: denunce@arag.it,
- Fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del *sinistro:* 045.8290449.

Inoltre, al numero telefonico:



il servizio "**ARAGTEL**" è a disposizione dell'*Assicurato* in orario di ufficio (dal lunedì al giovedì ore 8:30 - 13:00 e 14:00 - 17.00, il venerdì ore 8:30 - 13:00) per:

- una prima consulenza legale in materia contrattualistica;
- informazioni su leggi, decreti e normative vigenti;
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie previste nella presente Sezione;
- informazioni sugli adempimenti previsti in caso di intervento dinanzi all'autorità giudiziaria.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

6.1 RISCHIO ASSICURATO

Reale Mutua assicura nei limiti del *massimale* convenuto e per l'*attività* indicata sul *modulo di polizza*, in sede extragiudiziale e giudiziale, l'assistenza legale ed i relativi oneri non ripetibili dalla controparte che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'*Assicurato* nei casi assicurati indicati al punto 6.2 "Casi Assicurati".

Tali oneri sono:

- 1 le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo, nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense, con esclusione dei patti conclusi tra il *Contraente* e/o l'*Assicurato* ed il legale, che stabiliscono compensi professionali; tali oneri sono garantiti anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un Organismo di mediazione;
- 2 le indennità a carico dell'*Assicurato* spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi prevista per gli Organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo nel caso in cui la mediazione sia prevista obbligatoriamente per legge;



- **3** le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'*Assicurato*, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi del punto 8.28 "Gestione del *sinistro*";
- 4 le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi del punto 8.28 "Gestione del sinistro";
- **5** le spese processuali nel processo penale (art. 535 del Codice di Procedura Penale);
- **6** le spese di giustizia;
- 7 Il contributo unificato (D. L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- 8 le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
- **9** le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
- **10** le spese dell'arbitro sostenute dall'*Assicurato* qualora sia incaricato un arbitro per la decisione di controversie previste dalla *polizza*;
- **11** le spese di domiciliazione necessarie, **esclusa ogni duplicazione di onorari e i compensi per la trasferta.** È garantito l'intervento di un unico legale territorialmente competente ai sensi del punto 6.2 3) "Casi assicurati", per ogni grado di giudizio.

Vengono, inoltre, garantiti i casi assicurati di cui al punto 6.2 "Casi assicurati", relativi all'immobile ove ha sede l'Assicurato nonché ad eventuali altri immobili quali il deposito accessorio o l'abitazione, purché espressamente indicati sul modulo di polizza.

6.2 CASI ASSICURATI

Le garanzie sono prestate a tutela dei diritti dell'*Assicurato* e/o del *Contraente* per fatti inerenti l'esercizio dell'*attività*.

Le garanzie valgono per:

- 1 sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
- 2 sostenere controversie relative alla proprietà e/o locazione degli immobili nei quali il *Contraente* esercita l'*attività* purché sia **corrisposto il relativo premio.**

La presente prestazione vale esclusivamente per il Contraente;

3 sostenere controversie per inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi commissionate e/o ricevute dal *Contraente*, **sempreché il valore** in lite sia superiore a € 500.

La presente prestazione vale esclusivamente per il Contraente;

- **4** sostenere controversie contrattuali relative a contratti di appalto/subappalto commissionati dal *Contraente.* Sono comprese le controversie contrattuali per interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione:
- **5** sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni, compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 del Codice di Procedura Penale (c.d. patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- **6** sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni extracontrattuali a persona o a cose subiti per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte.

6.3 UNICO SINISTRO

Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto. In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli *Assicurati* coinvolti, ma il relativo *massimale* resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.



6.4 PERSONE ASSICURATE

La garanzia è prestata a tutela dei diritti dei soggetti come di seguito identificati:

- 1 per le società di persone: i Soci, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, i familiari del titolare d'Impresa che collaborano nell'*attività* e tutti gli altri collaboratori della Società con contratto di lavoro a progetto.
- **2** per le società di capitale: il Legale rappresentante, i soci lavoratori di S.r.l., i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro e tutti gli altri collaboratori con contratto di lavoro a progetto della Società ad eccezione degli Amministratori, dei Sindaci e dei Revisori.
- **3** per le ditte individuali e le imprese familiari: il Titolare, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro ed i familiari del titolare che collaborano nell'*attività*.

Nel caso di controversie fra *Assicurati* con la stessa *polizza* le garanzie vengono prestate unicamente a favore del *Contraente*.



CONDIZIONI FACOLTATIVE

(Operanti solo se esplicitamente richiamate sul modulo di polizza e ferma l'efficacia del punto 6.5 "Delimitazioni").

A VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI ESCLUSO RECUPERO CREDITI

Le garanzie vengono prestate al *Contraente* per sostenere vertenze contrattuali con i clienti relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal *Contraente*.

La presente condizione viene prestata **con il limite di 2 (due) denunce** per ciascun anno assicurativo e **per le sole controversie che insorgano e debbano essere trattate in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.**

La prestazione opera ad integrazione di quanto previsto al punto 6.2."Casi assicurati" e in deroga all'esclusione di cui al punto 6.5 j "Delimitazioni".

B VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI, COMPRESO RECUPERO CREDITI

Le garanzie vengono prestate al *Contraente* per sostenere vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal *Contraente*.

Per quanto riguarda il recupero crediti, le prestazioni o forniture devono essere state effettuate decorsi 3 (tre) mesi dalla validità della presente *polizza* ed i crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi (Art. 474 Codice Procedura Civile) o documentati da prova scritta o equiparata (Artt. 634 e 636 Codice Procedura Civile).

ARAG, accertata la regolarità della denuncia del *sinistro*, svolgerà in via stragiudiziale ogni azione intesa al recupero dei crediti promuovendo, se necessario, procedimento di ingiunzione e/o esecutivo **purché sussistano oggettive possibilità di recupero**.

La presente Condizione viene prestata con il limite di **5 (cinque) denunce** per ciascun anno assicurativo **e per le sole controversie che insorgano e debbano essere trattate in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.**

La prestazione opera ad integrazione di quanto previsto al punto 6.2."Casi assicurati" e in deroga all'esclusione di cui al punto 6.5 j "Delimitazioni".

C D.LGS. 81/2008 IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

A integrazione di quanto previsto al punto 6.2."Casi assicurati", le garanzie previste al punto 6.1 "Oggetto dell'assicurazione" vengono prestate al *Contraente* per :

- a sostenere la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
- **b** sostenere la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (artt. 589 590 Codice Penale);
- c proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura **non inferiore a € 250**.

Ad eccezione dei Legali Rappresentanti, gli *Assicurati* sono garantiti se ed in quanto dipendenti del *Contraente*. Le garanzie vengono prestate al *Contraente* a tutela dei diritti dei propri *addetti*, in qualità di:

- Responsabile dei lavori;
- Coordinatore per la progettazione;
- Coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- Legali Rappresentanti;
- Dirigenti;
- Preposti;
- Medico Competente;
- Responsabili dei Servizi di Prevenzione;
- Lavoratori Dipendenti.



Le garanzie valgono anche qualora il *Contraente*, in relazione all'*attività* esercitata, rivesta la qualifica di Committente dei lavori ai sensi del D.Lgs 81/2008.

La presente garanzia opera in parziale deroga al punto 6.5 b) "Delimitazioni" per la materia amministrativa.

In parziale deroga al punto 6.7 "Insorgenza del *sinistro*", si conviene che, ai fini delle garanzie previste dalla lettera **a** e lettera **b** della presente Condizione Facoltativa, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
- il momento in cui l'*Assicurato* abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.

La garanzia si estende ai casi assicurativi conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nella presente Condizione Facoltativa, o loro dimissioni dall'impresa assicurata.

D CONTROVERSIE DI LAVORO CON I PROPRI DIPENDENTI

Ad integrazione di quanto previsto al punto 6.2."Casi assicurati",le garanzie della presente Sezione sono operanti per sostenere controversie individuali di lavoro con i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro.

6.5 DELIMITAZIONI

Le garanzie (comprese le Condizioni Facoltative) non sono valide:

- a per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- b in materia fiscale ed amministrativa, salvo laddove previsto dalle Condizioni Particolari e dalle Condizioni Facoltative di *polizza*;
- c per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, *atti di terrorismo*, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive:
- d per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci, e/o amministratori di società;
- e per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o aeromobili;
- f per fatti dolosi degli Assicurati;
- g per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- h per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli:
- i per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- j per controversie contrattuali con i clienti relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal *Contraente* nell'esercizio della sua *attività*;
- k per contratti di compravendita di immobili;
- I limitatamente ai punti 6.2 2) e 6.2 4) "Casi assicurati" per le controversie relative alla compravendita, permuta di immobili o relative ad interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo degli edifici comprese le connesse controversie di fornitura e posa in opera di materiali e/o impianti;
- m per controversie relative all'affitto dell'ubicazione;
- n per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;
- o per vertenze nei confronti di agenti e/o rappresentanti;
- p per controversie derivanti dall'esercizio della professione medica;
- q per controversie con Reale Mutua e/o ARAG.



Reale Mutua non assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 del Codice di Procedura Penale).

L'Assicurato è tenuto a:

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo,
- assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di 2 (due) esiti negativi.

6.6 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

La garanzia assicurativa viene prestata per i *sinistri* che siano insorti:

- durante il periodo di validità della *polizza*, se si tratta di esercizio di pretese al *risarcimento* di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della *polizza*, in tutte le restanti ipotesi.

La garanzia si estende ai *sinistri* che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati a Reale Mutua, nei modi e nei termini previsti al punto 8.26 "Denuncia del *sinistro* e libera scelta del legale", entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto stesso.

La garanzia non opera nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

6.7 INSORGENZA DEL SINISTRO

Ai fini della presente Sezione, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- per l'esercizio di pretese al *risarcimento* di danni extracontrattuali il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al *risarcimento*;
- per tutte le restanti ipotesi il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto;

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

6.8 DOVE ASSICURIAMO

Per inadempienze contrattuali l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Per vertenze contrattuali in materia di proprietà e diritti reali, in materia di lavoro e per inadempienze contrattuali con fornitori l'*assicurazione* vale per i casi assicurativi che insorgono in Unione Europea, San Marino, Città del Vaticano, Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera.

Per tutti gli altri eventi l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in tutta Europa e nei Paesi del bacino del Mediterraneo.



SEZIONE TRASPORTI

La Sezione Trasporti è operante se richiamata sul modulo di polizza.

Reale Mutua presta le garanzie esclusivamente sui *beni assicurati* indicati sul *modulo di polizza* e ferma l'efficacia del punto 7.6 "Rischi sempre esclusi".

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

7.1 RISCHIO ASSICURATO

L'assicurazione viene prestata per i soli trasporti effettuati con i *veicoli* di proprietà dell'Assicurato o di un titolare dell'attività assicurata e fino alla concorrenza del *massimale* indicato sul *modulo di polizza*.

- A Reale Mutua indennizza a *primo rischio assoluto* le perdite e i danni materiali e diretti che le *merci* e/o le *attrezzature* assicurate subiscano durante il trasporto a causa di:
 - 1 incendio, fulmine, esplosione, scoppio;
 - **2** ribaltamento del *veicolo*, caduta del medesimo in acqua o precipizi e in genere uscite del *veicolo* stesso dalla sede stradale tali da non consentirne il rientro con i propri mezzi;
 - **3** collisione del *veicolo* con altri mezzi di trasporto, urto contro corpi fissi e/o mobili purché tal evento lasci tracce constatabili sul *veicolo* stesso;
 - **4** mareggiata, straripamento di fiumi e di laghi, rottura di dighe, tormenta di neve, nubifragio, frane, valanghe, voragini, rottura di ponti e sprofondamento della sede stradale;
 - 5 bagnamento provocato da precipitazioni atmosferiche, purché le merci siano trasportate in veicoli chiusi e/o telonati. La garanzia opera solo se i teloni sono in buono stato di conservazione e regolarmente fissati;
 - **6** caduta o urto durante le *operazioni di carico* e *scarico*, a condizione che tali operazioni siano eseguite con mezzi meccanici idonei;
 - 7 rottura, restando ferme le altre esclusioni previste dalla polizza.
- **B** Reale Mutua indennizza inoltre i danni e le perdite materiali e diretti che le *merci* e/o le *attrezzature* assicurate subiscano a causa di:
 - **8** *furto* in seguito ad *incidente* stradale o avvenimento marittimo di cui al successivo punto **C**, che coinvolga il *veicolo*;
 - 9 rapina;
 - 10 sottrazione, mediante furto, dell'intero veicolo;
 - **11** *furto* di singoli colli interi perpetrato mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura del *veicolo* o mediante manomissione dei teloni o degli altri mezzi di protezione del carico che lasci segni evidenti sugli stessi, oppure mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura dei locali in cui sostino i veicoli.

La garanzia non opera per le attrezzature.

La garanzia *furto* di cui ai punti 10) e 11) è inoltre subordinata al rispetto delle condizioni riportate al punto 7.8 "Operatività della garanzia *Furto*".

- **C** Reale Mutua indennizza altresì i danni e le perdite materiali e diretti che le *merci* e/o le *attrezzature* assicurate caricate a bordo del *veicolo* subiscano durante le traversate marittime su navi traghetto, a causa di:
 - **12** incaglio, strisciamento sul fondo, capovolgimento, collisione, urto contro oggetti fissi e/o mobili, affondamento o sommersione occorsi alla nave;
 - **13** getto e asporto del citato *veicolo* caricato sopra coperta; sbandamento dello stesso all'interno della nave.

La garanzia è operante nell'ambito dei limiti territoriali indicati al punto 7.12 "Limiti territoriali".



7.2 VEICOLI PRESI A NOLEGGIO

Nel caso in cui il *Contraente* si avvalga temporaneamente, di *veicoli* presi a noleggio presso società specializzate del settore, la somma massima assicurata per ogni *sinistro* si intende ridotta ad € 1.000. Il *Contraente* è dispensato dal darne comunicazione scritta a Reale Mutua, ma dovrà conservare e tenere a disposizione della stessa tutta la documentazione relativa al noleggio.

7.3 AVARIA COMUNE PER *MERCI* CARICATE SU *VEICOLO* TRASPORTATO SU NAVI TRAGHETTO

Reale Mutua tiene indenne l'Assicurato dal contributo di avaria comune e da quanto dovuto al soccorritore, sempreché l'atto di avaria e il salvataggio siano stati diretti a evitare o diminuire il danno o le perdite indennizzabili ai sensi di *polizza*. Reale Mutua riconosce i regolamenti di avaria comune e le ripartizioni delle spese di salvataggio fatti in conformità alla legge, al contratto di trasporto o agli usi del porto di destino.

7.4 SGOMBERO DALLA SEDE STRADALE

Reale Mutua rimborsa - **fino alla concorrenza di € 200** - le spese sostenute per lo sgombero dalla sede stradale delle *merci* irrecuperabili, danneggiatesi a seguito del verificarsi di un *sinistro* indennizzabile ai sensi di *polizza*.



OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

7.5 MERCI DEPERIBILI

In caso di trasporto di *merci* deperibili sono esclusi dall'*assicurazione*, i danni e le perdite dipendenti da mancata, insufficiente, eccessiva, errata erogazione della temperatura.

7.6 RISCHI SEMPRE ESCLUSI

Sono sempre esclusi dall'assicurazione i danni e le perdite dipendenti da:

- 1 atti o omissioni commessi dal *Contraente* o dall'*Assicurato* sia dolosamente sia temerariamente e con la consapevolezza che un danno ne risulterà probabilmente; qualora il *Contraente* o l'*Assicurato* sia una persona giuridica, hanno rilievo gli atti o omissioni dei suoi legali rappresentanti e procuratori;
- 2 infedeltà degli addetti;
- 3 infrazione alle norme vigenti in materia di idoneità alla circolazione del *veicolo* e relativi accertamenti tecnici, di pesi massimi e limiti di sagoma, di trasporto di *merci infiammabili* o pericolose;
- 4 inidoneità del veicolo a un adeguato trasporto e protezione delle merci;
- 5 difetto, vizio o insufficienza d'imballaggio o di preparazione delle *merci* al trasporto; cattivo stivaggio o inadeguata protezione delle *merci*;
- 6 vizio proprio o qualità insite delle *merci*, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;
- 7 ritardo o perdite di mercato anche se conseguenti ad evento assicurato;
- 8 contrabbando, attività o traffici proibiti o clandestini;
- 9 guerra anche civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa; cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze o tentativi a tale scopo; ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati;
- 10 atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata o da persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili; atti compiuti da terroristi o da persone che agiscano per scopi politici; atti di vandalismo, di sabotaggio e simili atti dolosi.

7.7 *MERCI* SEMPRE ESCLUSE

Sono sempre escluse dall'assicurazione le seguenti merci:

- a animali vivi;
- b armi in genere;
- c autoveicoli;
- d carte valori, documenti, francobolli, monete, valori (titoli di credito, vaglia, assegni, banconote e simili);
- e masserizie;
- f merci infiammabili, esplodenti o pericolose;
- g oggetti in metallo prezioso, orologi non preziosi, pietre e metalli preziosi;
- h oggetti d'arte;
- i pellicce;
- j prodotti farmaceutici;
- k tabacchi;
- I telefoni cellulari e palmari.

Sono inoltre sempre escluse le *merci* usate e/o le *merci danneggiate*.



7.8 OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA FURTO

- A La garanzia *furto* di cui al punto 7.1 B) 10) e 11)"Rischio assicurato" è subordinata al rispetto della seguente condizione:
 - che durante le soste o le fermate dipendenti da qualsiasi causa, l'abitacolo dei *veicoli* dovrà avere i vetri chiusi e le portiere chiuse a chiave;
- B La garanzia *furto* di cui al punto 7.1 B) 10) "Rischio assicurato" è subordinata al rispetto della seguente condizione:
 - che al di fuori dall'orario di attività, nei giorni di inattività e comunque sempre dalle ore 21.00 alle ore 7.00, nelle anzidette soste o fermate i veicoli siano custoditi in locali con gli accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati oppure in aree munite di valide recinzioni e con i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati.

7.9 SCOPERTI, FRANCHIGIE E SOTTOLIMITI CONTRATTUALI

In caso di *sinistro* il pagamento dell'*indennizzo* sarà effettuato previa applicazione dei seguenti *scoperti* e *franchigie*:

- a furto totale, furto parziale, mancata consegna, manomissione, smarrimento, rapina: scoperto 10% con il minimo di € 250, incrementato a € 400 nel caso di veicolo assicurato non dotato di sistema antifurto o con sistema di antifurto non attivato al momento del furto;
- b tutti gli altri avvenimenti: *franchigia* assoluta € 250.

La somma massima assicurata per l'attrezzatura si intende ridotta al 30% del massimale indicato sul modulo di polizza.

7.10 VALORE DELLE *MERCI* ASSICURATE

Per le *merci* viaggianti in regime di acquisto o di vendita il valore assicurabile è costituito dal prezzo di fattura, **esclusa IVA**. La somma massima assicurata corrisponde al valore assicurabile, entro il limite indicato sul *modulo di polizza*.

7.11 LIMITI TEMPORALI DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia prestata con la presente *polizza* è operante per tutti i viaggi che hanno inizio durante il periodo di *assicurazione*. Per ogni viaggio, la garanzia decorre dal momento della caricazione della *merce* a bordo dell'*veicolo*, continua durante l'ordinario corso del viaggio previsto dai documenti di trasporto e termina al momento della scaricazione della *merce* dal *veicolo*.

Eventuali soste o giacenze precedenti l'inizio del viaggio, in corso di viaggio o a destino, **sono comprese** per un periodo massimo di settantadue ore a condizione che le *merci* rimangano a bordo del *veicolo* e che lo stesso sia parcheggiato in aree o in locali adeguatamente protetti e sorvegliati, fermo quanto previsto al punto 7.8 "Operatività della garanzia *furto*".

7.12 LIMITI TERRITORIALI

La garanzia è operante per i trasporti effettuati entro i limiti territoriali della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano.



LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO PER LE SEZIONI INCENDIO E FURTO

8.1 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla *polizza* non possono essere esercitati che dal *Contraente* e da Reale Mutua. Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di *polizza* non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

8.2 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro* il *Contraente o l'Assicurato* deve:

- 1 fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno: le relative spese sono a carico di Reale Mutua ai sensi dell'articolo 1914 del Codice Civile;
- 2 darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure a Reale Mutua entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
- 3 fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo relativamente ai reati perseguibili per legge e in ogni caso ove richiesto da Reale Mutua, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del *sinistro*, la causa presunta dello stesso e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a Reale Mutua;
- 4 conservare le tracce ed i residui del *sinistro* fino al termine delle operazioni peritali (ovvero quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, ove insorgano contestazioni, fino alla liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- 5 predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, danneggiati o sottratti, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da Reale Mutua o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
 - Dovrà poi essere svolta ogni attività utile al fine di acquisire informazioni in relazione ad eventuali ulteriori garanzie assicurative a tutela dei beni colpiti da *sinistro*; ciò ai fini di dare applicazione, ove ne esistano i presupposti, all'articolo 1910 del Codice Civile;
- 6 denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire se la legge lo consente la procedura di ammortamento.

In caso di danno alle *merci* deve altresì mettere a disposizione di Reale Mutua la documentazione contabile di magazzino e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo delle *merci*, sia finite sia in corso di lavorazione sia danneggiate.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

8.3 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni non rubati o salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.



8.4 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

1 direttamente da Reale Mutua, o da persona da questa incaricata, con il *Contraente* o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle Parti

2 fra due Periti nominati uno da Reale Mutua ed uno dal *Contraente* con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle *Parti* non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle *Parti*, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* è avvenuto.

Salvo quanto previsto dalle singole Sezioni, ciascuna delle *Parti* sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

8.5 MANDATO DEI PERITI

I Periti nell'assolvimento del loro mandato devono:

- 1 indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, approfondendo gli accertamenti in ordine a natura, causa e modalità del *sinistro*;
- 2 verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- 3 verificare se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi di cui al punto 8.2 "Obblighi in caso di *sinistro*", svolgendo inoltre ogni attività utile a verificare l'esistenza di eventuali ulteriori garanzie assicurative sugli stessi beni;
- 4 verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei *beni assicurati* di cui all'ubicazione del rischio indicata sul *modulo di polizza*, determinando il valore che i medesimi avevano al momento del *sinistro* secondo i criteri stabiliti ai punti 2.4, 3.3 "Valore dei beni assicurati";
- 5 procedere alla stima e alla quantificazione del danno e delle spese di salvataggio a termini contrattuali, con idoneo atto conclusivo di perizia, avendo cura di indicare lo stato dei ripristini/ rimpiazzi laddove sia contrattualmente prevista l'erogazione di un supplemento per valore a nuovo.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del punto 8.4 2) "Procedura per la valutazione del danno", i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle *Parti*.

I risultati delle valutazioni peritali di cui ai punti 4) e 5) che precedono sono obbligatori per le *Parti*, le quali rinunciano fin da ora a qualsivoglia impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso ogni eccezione inerente all'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale, quando si abbia il ricorso al terzo perito in caso di disaccordo, è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

8.6 DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che l'attribuzione del valore che i *beni assicurati* avevano al momento del *sinistro* è ottenuta sulla base dei criteri stabiliti nelle singole Sezioni ai punti 2.4, 3.3 "Valore dei *beni assicurati*", la determinazione del danno è eseguita separatamente per ogni categoria di bene secondo i seguenti criteri:



SEZIONE INCENDIO

1 Per il *fabbricato* si stima il *valore a nuovo* delle parti distrutte e il costo per riparare quelle danneggiate, eccetto per quanto previsto alla Condizione Facoltativa D "Vento e grandine su elementi fragili". Si intendono compresi, altresì, gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, parcelle professionali, costi di costruzione nuovi edifici (ex legge del 28/01/1977 art. 6 e D.M. 19/05/1977), che l'*Assicurato* ha dovuto effettivamente sostenere.

Nel caso in cui il *fabbricato* sia realizzato su area di altrui proprietà ed il danno risulti superiore al 30% del valore dello stesso, Reale Mutua indennizzerà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerato il *fabbricato* come in condizione di demolizione: la restante parte sarà pagata solo dopo che il *Contraente* o l'*Assicurato* abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro un anno dalla data di accettazione della liquidazione;

- **2** Per il *contenuto:*
 - **a** in generale: dal costo di rimpiazzo a nuovo al momento del *sinistro* oppure, se inferiore, dall'importo totale delle spese di riparazione necessarie a ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del *sinistro*;
 - **b** nello specifico, per le *merci*: deducendo dal valore dei *beni assicurati* il valore dei beni illesi, il valore residuo dei beni danneggiati, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Relativamente ai beni di cui ai punti 1) e 2) in nessun caso Reale Mutua, fermo quanto previsto al punto 8.14 "Limite d'indennizzo" è tenuta ad indennizzare, per ciascun bene, importo superiore al doppio del relativo valore allo stato d'uso.

Qualora la ricostruzione, la riparazione o il rimpiazzo non siano effettuati, salvo forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, l'ammontare del danno viene determinato al *valore allo stato d'uso*.

Il pagamento della differenza tra il *valore a nuovo* ed il *valore allo stato d'uso* verrà effettuato a ricostruzione, riparazione o rimpiazzo avvenuto.

Per i beni fuori uso o in condizioni di inservibilità deve essere stimato il valore allo stato d'uso.

CONDIZIONE FACOLTATIVA L "CRISTALLI"

Per le *lastre* l'ammontare del danno è dato dal rimborso delle spese sostenute per la sostituzione con altre nuove, uguali o equivalenti, per caratteristiche, compresi i costi di trasporto e installazione.

SEZIONE FURTO

- **1** Per il *contenuto* l'ammontare del danno è dato dal costo di rimpiazzo dei *beni assicurati* con altri nuovi eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto e montaggio.
- **2** Per le *merci* l'ammontare del danno è dato dal valore che i beni sottratti avevano al momento del *sinistro*.
- **3** Per i beni danneggiati l'ammontare del danno è dato dal costo di riparazione con il limite del valore che gli stessi avevano al momento del *sinistro*.
- 4 Per i valori: il valore nominale.
- **5** Per i *preziosi*: il *valore commerciale*.

Reale Mutua indennizza il *valore a nuovo* dei sopraindicati beni alle seguenti condizioni:

- in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascun bene importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base allo stato d'uso;
- il supplemento di indennità relativo al *valore a nuovo* è eseguito entro trenta giorni da quando è terminato il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere.



8.7 RIDUZIONE E REINTEGRO DELLE SOMME ASSICURATE

(operante per la Sezione *Furto*)

Dal momento del *sinistro* e fino al termine del periodo di *assicurazione* in corso, le *somme assicurate* ed i *limiti di indennizzo* interessati dal *sinistro* stesso si intendono ridotti di un importo pari a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali *franchigie* o *scoperti*, senza corrispondente restituzione di premio.

Si conviene, però, che sia le *somme assicurate* sia i *limiti di indennizzo* sono automaticamente e con pari effetto reintegrati nei valori originari.

L'ammontare complessivo dei reintegri automatici, dopo ogni *sinistro*, non può tuttavia superare, in uno stesso periodo annuo di *assicurazione*, la *somma assicurata*.

8.8 TITOLI DI CREDITO

(operante per le Sezioni *Incendio* e *Furto*)

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- Reale Mutua, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze;
- l'Assicurato deve restituire a Reale Mutua l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento se consentita i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- il loro valore é dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

8.9 ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

(operante per la Sezione *Incendio*)

- Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più categorie di beni, prese ciascuna separatamente, eccedono al momento del sinistro del 10% le somme rispettivamente assicurate, l'Assicurato sopporta, per ciascuna categoria di beni, la parte proporzionale del danno per l'eccedenza del predetto 10%.
 - Fanno eccezione i beni per i quali sia scaduto il contratto di leasing in corso d'anno i quali pertanto non rientrano nel computo del precedente capoverso sino alla prima scadenza anniversaria.
- Qualora l'ammontare del danno accertato al lordo di eventuali franchigie o scoperti risulti uguale o inferiore a € 25.000 per la Sezione Incendio, Reale Mutua indennizza tale danno senza l'applicazione del precedente punto.

8.10 COESISTENZA DI PIÙ FRANCHIGIE

Nel caso uno stesso evento interessi contestualmente *beni assicurati* con le diverse Sezioni verrà applicata, in luogo delle specifiche *franchigie* previste dalle singole Sezioni, una sola *franchigia* nella misura corrispondente all'importo più elevato fermo restando l'applicazione degli eventuali *scoperti* previsti.

8.11 ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI

L'Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del *sinistro*, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del *sinistro* stesso e che l'*indennizzo* complessivo sia prevedibile in almeno € 50.000. L'anticipo verrà corrisposto dopo 90 giorni dalla data di denuncia del *sinistro*, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo e sia stata fornita la necessaria documentazione.

L'anticipo non potrà comunque essere superiore a € 300.000.



La determinazione dell'anticipo dovrà essere effettuata in base al *valore allo stato d'uso*.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che i beni avevano al momento del *sinistro*, l'*Assicurato* potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

È data facoltà all'*Assicurato* di scegliere, al momento del *sinistro*, se rendere operante il presente punto o in alternativa il punto 8.13 "*Indennizzo* separato".

8.12 OPERAZIONI PERITALI

In caso di *sinistro* che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'*attività* — anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal *sinistro* o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

8.13 INDENNIZZO SEPARATO

Dietro richiesta del *Contraente*, sarà applicato quanto previsto dal punto 8.15 "Pagamento dell'*indennizzo*" a ciascuna categoria di beni singolarmente considerata come se, ai soli effetti di detto punto 8.15 "Pagamento dell'*indennizzo*", per ognuna delle categorie di beni fosse stata stipulata una *polizza* distinta.

A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna categoria di beni un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio, su quanto risulterà complessivamente dovuto da Reale Mutua a titolo di indennità per il *sinistro* e sempreché non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità dello stesso e fermo quanto stabilito al punto 8.1 "Titolarità dei diritti nascenti dalla *polizza*".

È data facoltà all'*Assicurato* di scegliere, al momento del *sinistro*, se rendere operante il presente punto o in alternativa il punto 8.11 "Anticipo sugli *indennizzi*".

8.14 LIMITE DI INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile e quanto previsto dalle singole Sezioni ai punti 2.1.C), 3.1.B), per nessun titolo Reale Mutua potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

8.15 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione Reale Mutua provvede al pagamento dell'*indennizzo* entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del *sinistro*, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre il caso previsto ai punti 2.6 3) Sezione *Incendio*, 3.6 3) Sezione *Furto* "Delimitazioni".

8.16 RECUPERO DEI BENI RUBATI

Se i beni rubati vengono recuperati in tutto o in parte, **l'Assicurato deve darne avviso a Reale Mutua appena ne ha avuto notizia.** I beni recuperati divengono di proprietà di Reale Mutua, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'*Assicurato* rimborsi a Reale Mutua l'intero importo riscosso a titolo di *indennizzo* per i beni medesimi. Se invece Reale Mutua ha indennizzato il danno solo in parte, l'*Assicurato* ha facoltà di conservare la proprietà dei beni recuperati previa restituzione dell'importo dell'*indennizzo* riscosso da Reale Mutua per gli stessi, o di farli vendere; in questo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni recuperati; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'*indennizzo* a termini di *polizza* e si effettuano i relativi conguagli.



Per i beni rubati che siano recuperati prima del pagamento dell'*indennizzo* e prima che siano trascorsi 60 giorni dalla data di avviso del *sinistro*, Reale Mutua indennizza i danni subiti dagli stessi in conseguenza del *sinistro*.

8.17 RINUNCIA RIVALSA

Reale Mutua rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di rivalsa derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le società controllanti, controllate e collegate;
- i clienti e i fornitori,

purché l'*Assicurato*, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

8.18 COESISTENZA DI *ASSICURAZIONE* TRASPORTI

Se al momento del *sinistro* le *merci* rubate o danneggiate sono coperte da assicurazione per i rischi di *furto* ed *incendio* e anche da polizza di sicurtà contro i rischi di trasporto, la presente *polizza* vale soltanto per la parte di danno che eventualmente ecceda i valori coperti dalle polizze di sicurtà contro i rischi di trasporto e sino alla concorrenza della *somma assicurata* con la presente *polizza*.

L'Assicurato perciò si obbliga in caso di *sinistro* a dar visione a Reale Mutua della o delle polizze originali di sicurtà contro i rischi di trasporto concernenti le *merci* colpite da *sinistro*.



LIQUIDAZIONE DEL RISARCIMENTO PER LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

8.19 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro* il *Contraente* deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure a Reale Mutua entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 Codice Civile). L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al *risarcimento* (art. 1915 Codice Civile).

8.20 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

Reale Mutua assume, finché ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'*Assicurato*, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso.

Tuttavia in caso di definizione transattiva del danno, Reale Mutua, a richiesta dell'*Assicurato*, e ferma ogni altra condizione di *polizza*, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

Le spese sostenute per resistere all'azione giudiziaria promossa contro l'Assicurato sono a carico di Reale Mutua entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito sul modulo di polizza per il danno cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra Reale Mutua ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. Reale Mutua non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

8.21 INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI

Il *Contraente* è responsabile verso Reale Mutua di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui al punto 8.19 "Obblighi in caso di *sinistro*".

Ove risulti che il *Contraente* abbia agito in connivenza con il danneggiato o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti contrattuali.

8.22 REGOLA PROPORZIONALE

Fermo restando quanto previsto al punto 4.14 "Determinazione del premio e tolleranza sul numero di *addetti*", se per inesatte o incomplete dichiarazioni del *Contraente* il numero di *addetti* dichiarato risultasse minore dell'effettivo, i *sinistri* verificatisi nel periodo cui si riferisce la dichiarazione inesatta, verranno liquidati in proporzione al rapporto esistente tra il premio pagato e quello effettivamente dovuto per il detto periodo nei limiti dei massimali ridotti in egual misura.



GESTIONE DI *SINISTRI* PER LA SEZIONE ASSISTENZA

8.23 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

L'Assicurato deve contattare immediatamente la *Centrale Operativa* e deve fornire ogni informazione richiesta.

Reale Mutua ha facoltà di richiedere qualsiasi documentazione a comprova dell'evento che ha determinato la prestazione fornita e non perde il diritto di far valere in qualunque momento e in ogni caso eventuali eccezioni.

Nel caso in cui l'*Assicurato* venga autorizzato ad anticipare il costo delle prestazioni garantite in *polizza*, **dovrà inoltrare alla** *Centrale Operativa*, entro 30 giorni dalla data del *sinistro*:

- giustificativi di spesa, in originale;
- descrizione dell'evento occorso;
- documentazione attestante l'evento, in originale.

Se la spesa è stata sostenuta in paesi non aderenti alla moneta Euro, gli importi sono convertiti al cambio ufficiale del giorno di pagamento. Nel caso in cui le prestazioni fornite dalla *Centrale Operativa* superino i *massimali* previsti o prevedano dei costi a carico dell'*Assicurato*, **quest'ultimo deve concordare con la** *Centrale Operativa* **sufficienti salvaguardie di rimborso.**

8.24 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI

Reale Mutua non è tenuta a fornire alcun altro aiuto, in denaro o in natura, in alternativa o a titolo di compensazione in caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell'*Assicurato* o per negligenza di questi.

Reale Mutua non assume responsabilità per danni conseguenti a un suo mancato o ritardato intervento dovuto a causa di forza maggiore, a circostanza fortuita e imprevedibile o a disposizioni di autorità locali che vietino l'intervento di assistenza previsto.

8.25 RIMBORSO PER PRESTAZIONI INDEBITAMENTE OTTENUTE

Reale Mutua si riserva il diritto di chiedere all'*Assicurato* il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione della/e prestazione/i di Assistenza che si accertino non essere dovute in base alle condizioni di *polizza*.



GESTIONE DEI *SINISTRI* PER LA SEZIONE TUTELA LEGALE

A norma dei Decreti Legislativi 26 novembre 1991, n. 393 e 17 marzo 1995, n. 175 l' ARAG SE (in seguito denominata ARAG), con sede e Direzione Generale in viale del Commercio n° 59 - 37135 VERONA, Telefono 045 829 04 11 - Fax 045 829 04 49, a cui l'*Assicurato* ha la facoltà di rivolgersi direttamente, gestisce i *sinistri* di Tutela Legale per conto di Reale Mutua.

8.26 DENUNCIA DEL *SINISTRO* E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

L'Assicurato, nel momento in cui si è verificato il sinistro o ne abbia avuto conoscenza, deve dare tempestivo avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Sede di Reale Mutua o ad ARAG. In ogni caso deve fare pervenire all'Agenzia o alla Sede di Reale Mutua o ad ARAG notizie di ogni atto a lui notificato entro 10 giorni dalla data della notifica stessa.

Contemporaneamente alla denuncia l'*Assicurato* ha il diritto di indicare a Reale Mutua, anche nel caso di conflitto di interessi con la stessa e con ARAG, un unico Legale residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per il *sinistro*.

In caso di omissione di tale indicazione, se non sussiste conflitto di interesse con Reale Mutua e con ARAG, quest'ultima si intende delegata a provvedere direttamente alla nomina di un Legale al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

8.27 FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTA-ZIONE DELLA GARANZIA

Se l'Assicurato richiede di attivare la copertura assicurativa deve:

- informare immediatamente l'Agenzia o la Sede di Reale Mutua o ARAG, in modo completo e veritiero, di tutti i particolari del sinistro nonché indicare i mezzi di prova ed i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire delega al Legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

L'Assicurato è inoltre tenuto a regolarizzare i documenti necessari a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro, nonché ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

8.28 GESTIONE DEL SINISTRO

Ricevuta la denuncia di sinistro, ARAG si adopera per realizzarne una bonaria definizione.

Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini indicati al punto 8.26 "Denuncia del sinistro e libera scelta del legale". Non costituisce oggetto di garanzia assicurativa ulteriore incarico ad altri Legali sia che fungano in qualità di dominus che di domiciliatari, nello stesso grado di giudizio. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile sia penale soltanto se l'impugnazione presenti possibilità di successo.

L'Assicurato non può addivenire direttamente con la Controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede extragiudiziaria sia giudiziaria senza preventiva autorizzazione di ARAG.

La nomina di un eventuale Perito di parte è esclusivamente competenza di ARAG.

ARAG, così come Reale Mutua, non è responsabile dell'operato di Legali e Periti.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei *sinistri* tra l'*Assicurato* e Reale Mutua o ARAG la decisione viene demandata, con esclusione delle vie giudiziarie, ad un arbitro designato di comune accordo dalle *Parti* o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.



Ciascuna delle *Parti* contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. ARAG avverte l'*Assicurato* del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Le azioni promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse si considerano a tutti gli effetti un *unico sinistro*.

Il *sinistro* è unico a tutti gli effetti in presenza di indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

Nell'ipotesi di *unico sinistro* la garanzia viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti, a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

8.29 RECUPERO DI SOMME

Tutte le somme recuperate o comunque liquidate dalla Controparte, a titolo di capitale ed interessi, spettano integralmente all'*Assicurato*.

Gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente vanno invece a favore di ARAG che le ha sostenute o anticipate.



LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO PER LA SEZIONE TRASPORTI

8.30 OBBLIGHI IN CASO DI *SINISTRO* DA *FURTO* O *RAPINA*

Oltre a quanto previsto al punto 8.34 "Documentazione da produrre in caso di *sinistro*", il *Contraente* o l'*Assicurato*, in caso di *sinistro* da *furto* o *rapina*, deve altresì:

- 1 comunicare immediatamente a Reale Mutua tutti i fatti che si riferiscano all'avvenimento a mezzo telegramma, telex, telefax, posta elettronica o telefono e in ogni caso non oltre ventiquattro ore dall'avvenimento stesso, salvo il caso di comprovata impossibilità a rispettare detto termine;
- 2 presentare immediata denuncia all'Autorità, indicando i dati d'identificazione del veicolo, le generalità dell'autista del mezzo vettore e l'esistenza a bordo di eventuale impianto antifurto o eventuale dispositivo antirapina o di altri sistemi di protezione e sicurezza. Copia di detta denuncia dovrà essere trasmessa a Reale Mutua;
- 3 richiedere, in caso di ritrovamento del *veicolo* l'intervento dell'Autorità e di un incaricato di Reale Mutua perché sia verbalizzato lo stato delle portiere, dell'eventuale impianto *antifurto*, prima della riconsegna del mezzo;
- 4 esibire a Reale Mutua, al momento della denuncia del *sinistro* stesso, come condizione essenziale per l'indennizzabilità del medesimo, tutte le chiavi dell'impianto *antifurto*.

8.31 DETERMINAZIONE DEL DANNO

La constatazione dei danni dovrà stabilire l'entità, la natura e la causa degli stessi, il valore delle *merci* assicurate nella condizione in cui le stesse si trovano a seguito del *sinistro*. La differenza fra questi due valori servirà per stabilire l'entità del danno.

8.32 SPESE DI RIPARAZIONE O RIMPIAZZO

In caso di danno o di perdita di una parte qualunque di *merci* riparabili, **Reale Mutua risponderà solo del** valore della parte danneggiata o perduta ed indennizzerà soltanto le spese di riparazione o di rimpiazzo della parte medesima, escluso ogni deprezzamento dell'oggetto cui apparteneva.

8.33 LIMITE DELL'INDENNIZZO

Il *massimale* costituisce il limite dell'*indennizzo* dovuto da Reale Mutua per ogni viaggio oltre i compensi dei suoi Periti.

Le spese straordinarie non inconsideratamente fatte per evitare o diminuire il danno sono rimborsate anche in eccedenza alla somma massima assicurata secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile.

8.34 DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN CASO DI *SINISTRO*

Al verificarsi di un *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve presentare la seguente documentazione:

- 1 copia del documento di trasporto;
- 2 copia dell'eventuale fattura di vendita o d'acquisto della *merce* trasportata;
- 3 eventuale richiesta di indennizzo del danno da parte del ricevitore;
- 4 copia della denuncia all'Autorità, nel caso di *furto* o *rapina* dell'intero *veicolo* o *furto* parziale di *merci*.





Codice attività	Settore merceologico
	ALIMENTARI – PRODUZIONE E/O TRASFORMAZIONE
11.11	Acque gassose e minerali, bibite analcoliche, Birra, Succhi e sciroppi di frutta e di ortaggi.
11.31	Distilleria per produzione spiriti esclusi alcoli di sintesi
11.41	Vini e Spumanti, Cantine Sociali ed enopoli, Bibite alcoliche e Liquori (Escluso Distillerie di Spiriti e alcoli di sintesi).
12.11	Molini in genere, riseria.
12.31	Paste alimentari
12.61	Fornaio, Panificio
13.41	Gelati, Caramelle, Cioccolato nocciolati, Cacao, Torrone
13.51	Pasticcerie, Biscotti, Panettoni, Pane, Grissini, Paste dolci, Amido, Fecola, Glucosio.
13.71	Patatine fritte, Snacks, cereali soffiati e prodotti similari.
14.20	Marmellate - confetture — mostarde - canditi e conserve di prodotti ortofrutticoli — miele - Prodotti Liofilizzati e vegetali disidratati
14.40	Prodotti alimentari surgelati, precotti e confezionati, carni in scatola, pesci in scatola (senza pesca), Estratti di Carne, Insaccati, Prosciutti, Salumi. (Escluso produzione liofilizzati)
15.20	Mangimi per animali
16.11	Formaggi, burro naturale, latticini, latterie sociali e centrali del latte - latte condensato, evaporato o in polvere
16.31	Oli e grassi alimentari di origine animale o vegetale
16.51	Frantoi, Olio di oliva
17.10	Maturazione artificiale ed essicazione di cereali e frutta.
17.21	Caffè e surrogati del caffè
17.61	The, Camomilla e altre erbe aromatiche, Liquirizia
	ALIMENTARI – LAVORAZIONE E/O INSTALLAZIONE
14.51	Pesca con eventuale preparazione, conservazione e inscatolamento del pescato
16.61	Macelli, Macellai con Macelli, Mattatoi
98.98	Gastronomia, preparazione di cibi
	METALLO – PRODUZIONE E/O TRASFORMAZIONE
22.11	Carpenteria metallica, esclusa installazione
22.20	Macchine operatrici, macchine utensili, apparecchi idraulici compresa la posa in opera
22.21	Apparecchi idraulici esclusa la posa opera, Macchine operatrici, utensili e motrici non elettriche e parti metalliche ed elementi metallici delle stesse senza lavorazione di titanio, zirconio, magnesio e leghe con più del 75% di magnesio
22.31	Minuterie metalliche – rubinetterie - stoviglie e articoli casalinghi di metallo (esclusi elettrodo- mestici - attrezzi ed utensili metallici esclusi dispositivi elettrici - armi bianche e da fuoco)
22.41	Catene, funi, fili, lamiere, lamierini, laminati, nastri, profilati, reti e tele di metallo, stagnole, tubi saldati senza operazioni di laminazione, trafilatura e estrusione - scatolame, fustame e prodotti in genere in lamiera sottile o latta
23.20	Lampade a incandescenza — tubi luminescenti - semiconduttori - termistori - transistori - valvole termoioniche - tubi elettronici - circuiti integrati e microcircuiti - schede elettroniche, cavi e conduttori elettrici isolati, cavi con fibre ottiche



Codice attività	Settore merceologico
23.21	Macchine e apparecchiature elettriche metalliche – apparecchi elettrici metallici per illuminazione e segnalazione escluse lampade ad incandescenza e tubi luminescenti
23.61	Accumulatori elettrici, pile elettriche
24.11	Macchine per ufficio escluso macchine elettroniche — strumentazione scientifica non elettronica compresa fabbricazione di lenti — meccanica di precisione e micromeccanica
24.21	Apparecchi e strumenti elettronici — apparecchi per radio e telecomunicazioni — radar — audiovisivi
25.41	Motoveicoli – biciclette
25.71	Allestimento di qualsiasi tipo di scafo prevalentemente in metallo
26.11	Apparecchi domestici a gas o elettrici esclusi audiovisivi — bruciatori
26.31	Mobili metallici e casseforti
27.11	Oggetti di metallo in genere, posate, stoviglie, utensileria
28.41	Gioielli - bigiotteria - pietre preziose anche artificiali esclusa produzione di pietre preziose artificiali - avorio - corallo - corno - madreperla — osso - tartaruga (sempre esclusi metalli preziosi)
97.00	Estintori ed impianti antincendio compresa manutenzione, ricarica e posa in opera
97.01	Estintori ed impianti antincendio esclusa manutenzione, ricarica e posa in opera
97.10	Carpenteria metallica, compresa installazione
	METALLO – LAVORAZIONE E/O INSTALLAZIONE
22.40	Serramenti in metallo senza rimozione posa
24.10	Orologiaio
25.21	Carrozzerie per qualsiasi tipo di veicolo
25.31	Officine meccaniche — Autofficine, Elettrauto, escluse stazioni di servizio
28.10	Zincatura - brunitura – bronzatura - Galvanostegia - Trattamento termico dei metalli - Smaltatura
28.40	Orafo
97.02	Arrotino
97.03	Lattoniere (senza lavori di carpenteria)
97.04	Saldatore
97.05	Fabbro (senza lavori di carpenteria)
97.09	Serramenti in metallo con rimozione e posa
	LEGNO – PRODUZIONE E/O TRASFORMAZIONE
27.10	Strumenti musicali
31.11	Segherie di tronchi, pallets, lavorazione tronchi e squadratura sul posto
32.21	Compensati - lastre o fogli per impiallacciatura
32.40	Travi lamellari, paniforti, pannelli truciolari
32.52	Nobilitazione e laminazione di compensati, paniforti, pannelli truciolari, impiallacciature
33.10	Oggetti di legno anche con altri materiali combustibili, Natanti prevalentemente in legno
33.11	Palchetti per pavimento produzione senza posa
34.12	Mobili di legno, laminati plastici, solo Assemblaggio, compresa posa mobili
34.14	Mobili di legno, laminati plastici, esclusa posa mobili
34.21	Mobili di legno, laminati plastici, compresa posa mobili
34.34	Mobili di legno, laminati plastici, Solo Assemblaggio, esclusa posa mobili



Codice attività	Settore merceologico
	LEGNO – LAVORAZIONE E/O INSTALLAZIONE
31.21	Carpenterie di legno esclusa installazione
32.10	Serramenti in legno senza rimozione posa
33.20	Cofani funerari
44.60	Tappezzieri per mobili, di divani e poltrone
97.07	Carpenterie di legno, compresa installazione
97.08	Serramenti con rimozione e posa
98.00	Corniciai in genere
98.01	Falegname, Ebanista
98.02	Intagliatori, intarsiatori, incisori
98.03	Laccatore
98.04	Palchettista, Posa in opera palchetti esclusi lavori edili
98.05	Restauratore, Restauro mobili
	CARTA, PELLI, PLASTICA, GOMMA – PRODUZIONE E/O TRASFORMAZIONE
41.51	Carta in fogli, blocchi, oggetti e formati di Carta - Cartoni ondulati e globulari (senza cartiera) - Cartotecnica compresa stampa e plasticatura.
41.61	Astucci, Scatole, Tubetti e Contenitori di cartone o di cartoncino
41.71	Buste, sacchi, sacchetti, etichette di carta e di cellofane
42.21	Litografia, Tipografia e laboratori di matrici tipografiche, Serigrafia
42.61	Carte da parati (senza posa in opera)
43.41	Articoli in cuoio, pelle naturale o artificiale (escluse calzature)
44.31	Oggetti di materia plastica non espansa o alveolare senza produzione delle resine (Fogli, tubi, laminati e film, contenitori in vetroresina) - Plasticatura
44.51	Semilavorati di materia plastica non espansa o alveolare senza produzione delle resine (Fogli, tubi, laminati e film, contenitori in vetroresina) - Plasticatura
44.61	Targhe, timbri, insegne, cartelli pubblicitari
45.11	Oggetti di gomma naturale o sintetica non espansa o alveolare, di ebanite, di guttaperca, esclusa produzione di pneumatici, di gommaspugna o microporosa e di gomma sintetica
46.11	Bottoni
46.31	Dischi, films, nastri e simili per macchine scriventi, elaboratori, registratori, videoregistratori e simili- materiali fotosensibili
46.41	Occhiali
46.81	Laboratori per lo sviluppo e stampa di materiale cine - fotografico
47.11	Scope, spazzole, pennelli
47.31	Ombrelli
48.13	Calzature con parti in plastica, plastica espansa, gommaspugna, gomma sintetica
48.21	Calzature con parti in gomma, gomma e tela, corda e tela, tessuto
48.41	Calzature di cuoio o pelle naturale



Codice attività	Settore merceologico
	CARTA, PELLI, PLASTICA, GOMMA – LAVORAZIONE E/O INSTALLAZIONE
25.32	Gommisti esclusa produzione e rigenerazione di pneumatici; escluse stazioni di servizio
42.50	Rilegatore
42.51	Legatoria
42.60	Tappezziere con posa in opera
44.30	Serramenti in plastica senza rimozione e posa
99.22	Serramenti in plastica con rimozione e posa
	EDILIZIA, VETRO, CERAMICA – PRODUZIONE E/O TRASFORMAZIONE
51.21	Macinazione di rocce asfaltiche o bituminose senza estrazione di bitumi o di oli minerali
51.41	Smalti silicei e vetrosi - fusione di silicati
52.11	Terrecotte — grès - ceramiche — porcellane, idrotermosanitari (senza rimozione, posa e manutenzione presso terzi), Calci aeree, gesso, cementi e calci idrauliche
53.11	Laterizi — refrattari
54.11	Manufatti per edilizia a base di calce, cemento e gesso, anche con altri materiali escluso materie plastiche espanse o alveolari
54.13	Manufatti per edilizia a base di calce, cemento e gesso senza impiego di materiali combustibili o materie plastiche
54.43	Manufatti per edilizia a base di calce, cemento e gesso, anche con materie plastiche espanse o alveolari
55.31	Oggetti di vetro o cristallo, soffiatori, modellatori, tagliatori e levigatori, vetrerie, specchi
97.06	Vetro in fibre o tessuti, mica, lana di vetro, lana di roccia, Mole, carte e tele smeriglio ed altri mezzi abradenti
	EDILIZIA, VETRO, CERAMICA – LAVORAZIONE E/O INSTALLAZIONE
51.11	Lavorazione di pietre e marmi (senza estrazione) senza posa in opera
53.20	Ceramista (senza posa in opera)
55.11	Vetraio (installazione e taglio del vetro)
99.17	Piastrellista, Posatore di rivestimenti senza opere di muratura
99.18	Lavorazione di pietre e marmi (senza estrazione) con posa in opera
	TESSILI E ABBIGLIAMENTO – PRODUZIONE E/O TRASFORMAZIONE
61.80	Filatura
64.11	Preparazione filati e fiocco
65.10	Tessitura
65.61	Tessuti in spugna
66.32	Lavatoi, lavanderie di fibre e tessuti vari con impiego di infiammabili
66.33	Lavatoi, lavanderie di fibre e tessuti vari senza impiego di infiammabili
66.41	Rivestimento fili di gomma con fibre tessili
67.41	Garze
67.81	Reti
67.92	Tappeti e stuoie esclusi quelli di feltro e di gomma



Codice attività	Settore merceologico
68.11	Abiti e confezioni in genere (escluse pellicce) con impiego di tessuti gommati o cerati
68.21	Abiti e confezioni in genere (escluse pellicce) senza impiego di tessuti gommati o cerati
68.31	Calze escluse quelle elastiche
68.40	Cappelli, borse in tessuto
68.42	Vimini e materiali affini
	TESSILI E ABBIGLIAMENTO – LAVORAZIONE E/O INSTALLAZIONE
61.90	Stiro, torcitura di fibre artificiali o sintetiche, filande e filatoi, lavorazione crine e peli
65.51	Stamperia (di tessuti)
67.10	Tendaggi (compresa la posa in opera) cordaggi, cordaio
68.71	Nastri - passamanerie - merletti - trine — ricami
99.07	Sarto/a
	CHIMICA / PRODUZIONE E/O TRASFORMAZIONE
73.41	Colori e inchiostri con impiego di infiammabili
73.45	Colori e inchiostri senza impiego di infiammabili
74.10	Concimi chimici esclusa produzione di nitrato ammonico
74.31	Anticrittogamici - antiparassitari – diserbanti – disinfestanti anche con impiego di infiammabili
74.33	Anticrittogamici - antiparassitari — diserbanti — disinfestanti senza impiego di infiammabili
75.10	Cosmetici - profumi, essenze (escluso sintetiche) senza impiego di infiammabili
75.11	Cosmetici - profumi, essenze (escluso sintetiche) con impiego di infiammabili
75.41	Prodotti antibiotici e biologici - preparati farmaceutici con impiego di infiammabili
75.43	Prodotti antibiotici e biologici - preparati farmaceutici senza impiego di infiammabili
78.11	Elettrochimica
85.11	Gelatine, colle a base di gelatina e simili
85.25	Adesivi e mastici senza impiego di infiammabili
87.41	Detersivi liquidi o in polvere
	CHIMICA / LAVORAZIONE E/O INSTALLAZIONE
73.92	Verniciatura con impiego di infiammabili esclusivamente in cabina a velo d'acqua
73.93	Verniciatura senza impiego di infiammabili
	SERVIZI ED ATTIVITÀ VARIE / LAVORAZIONE E/O INSTALLAZIONE
91.50	Pontatori e Ponteggiatori, montaggio strutture tubolari. A struttura metallica o autosollevante
92.11	Allestimento veicoli speciali (Ambulanze, Camion-frigo, Uffici Mobili)
98.43	Spurgo fognature e pozzi neri
99.00	Odontotecnici (escluso metalli preziosi)
99.01	Imprese di pulizia
99.02	Allestimento di strutture espositive
99.03	Antennista, Elettricista, installazione di impianti televisivi, satellitari, radiofonici
99.04	Caldaista, Idraulico, installazione di impianti di riscaldamento, termici, di refrigerazione e condizionamento di ambienti, installazione pompe, turbine, compressori
99.05	Calzolaio



Codice attività	Settore merceologico
99.06	Fotografo, Servizi fotografici
99.08	Catering e rinfreschi compresa la preparazione dei cibi
99.09	Giardiniere con abbattimento di piante ad alto fusto
99.10	Giardiniere, senza abbattimento di piante ad alto fusto
99.11	Imbalsamatore
99.12	Imbianchini, decoratori, stuccatori, pulitori di facciate.
99.13	Imprese edili, opere murarie, installatori di impianti di isolamento e insonorizzazione
99.14	Installazione e manutenzione di ascensori, montacarichi, e scale mobili
99.15	Riparatore di elettrodomestici
99.16	Montaggio e smontaggio di impianti industriali
99.19	Sale di registrazione, incisione e doppiaggio escluse riprese esterne
99.20	Servizi nei cimiteri, pompe funebri e trasporti funebri
99.21	Spargimento di sostanze chimiche e fertilizzanti od antiparassitarie con impiego di mezzi terrestri o natanti, trattamenti chimici per disinfestazione dei prodotti del suolo, merci e materie varie senza impiego di gas o di sostanze tossiche ed infiammabili



Servizio Clienti Buongiorno Reale

800 320 320

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20 buongiornoreale@realemutua.it

Assistenza stradale, per l'abitazione e la salute

800 092 092

24 ore su 24 7 giorni su 7

IL TUO AGENTE REALE





REALE GROUP

TOGETHERMORE

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11 10122 Torino (Italia) - Tel. +39 011 4311111 - Fax +39 011 4350966 - realemutua@pec.realemutua.it www.realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale 00875360018 - N. Partita IVA 11998320011 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi.